

Seduta n. 10

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/03/19
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 14,41 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, il Presidente del Consiglio Andrea Ceccarelli ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale, il question time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori

Presenti in aula:

Bassi Angelo -

14.23: Entrano in aula Torselli Francesco, Alberici Adriana, Xekalos Arianna

14.24: Entra in aula Grassi Tommaso

14.28: Entra in aula Verdi Donella

14.31: Entra in aula Amato Miriam

14.33: Entrano in aula Gianassi Federico, Ceccarelli Andrea

14.34: Entra in aula Della Felice Susanna

14.38: Entra in aula Ricci Fabrizio

14.39: Entra in aula Milani Luca

14.39: Esce dall'aula Della Felice Susanna

14.39: Entra in aula Della Felice Susanna

14.40: Entrano in aula Collesei Stefania, Colangelo Marco

Assiste la Presidenza la Vice Segretario Vicario Patrizia De Rosa

Ora:14.41

Verbale: 276

N.Arg.: 1

QUESTION N.: 2019/00402

OGGETTO: Lavori in via Montebello

Proponente: Milani Luca

Relatore: Giorgetti Stefano

14.41: Interviene Ceccarelli Andrea

14.41: Entrano in aula Pugliese Andrea,Giorgetti Stefano

14.41: Interviene Milani Luca

14.42: Entrano in aula Albanese Benedetta,Fratini Massimo

14.42: Entra in aula Funaro Sara

14.42: Interviene Collesei Stefania assume la presidenza

14.42: Interviene Giorgetti Stefano

14.44: Entrano in aula Del Re Cecilia,Giachi Cristina

14.45: Interviene Milani Luca

Allegato n. 1: question time n. 402

Tipo atto: Question-Time
Oggetto: Lavori in via Montebello
Proponente: Luca Milani



COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. Q.T. 402
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso dalla stampa che in via Montebello sono previsti dei lavori pubblici stradali e che il divieto di sosta per permettere tali lavori prevede la rimozione forzata a partire dal 1 marzo 2019;

Considerato che a quanto si riporta nell'articolo ad oggi non sono partiti i lavori;

INTERROGA IL SINDACO

- per sapere le cause del mancato inizio dei lavori;
- quali siano gli strumenti in possesso alla Direzione Mobilità per verificare in tempo, l'effettiva data di inizio e di fine dei lavori pubblici nei cantieri.

Ora:14.46

Verbale: 277

N.Arg.: 2

QUESTION N.: 2019/00403

OGGETTO: Ricollocazione della statua L'uomo della pioggia di Folon

Proponente: Giuliani Maria Federica

Relatore: Giorgetti Stefano

14.46: Interviene Ceccarelli Andrea riassume la presidenza

14.47: Entra in aula Giuliani Maria Federica

14.47: Interviene Giuliani Maria Federica

14.47: Entra in aula Perini Serena

14.48: Interviene Giorgetti Stefano

14.48: Interviene Giuliani Maria Federica

14.49: Entra in aula Giani Cristina

Allegato n. 1: question time n. 403



COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. 9.T. 403
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G. / RIS. N. _____

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 277

Gruppo Consiliare Partito Democratico

②

Tipo atto: Question time

Oggetto: Ricollocazione della statua "L'uomo della pioggia" di Folon.

Proponente: Maria Federica Giuliani

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Appreso che è terminato il restauro della statua "L'uomo della pioggia" di Folon che aveva subito vari e gravi danneggiamenti per incidenti stradali nella rotonda lungarno Dalla Chiesa di fronte all'Obihall;

Ricordato che l'Amministrazione Comunale si era espressa in data 30/01/2017 e successivamente per una ricollocazione dell'opera nella stessa rotonda, previo la realizzazione di un intervento per la messa in sicurezza stradale;

SI CHIEDE

- quando inizieranno i lavori per la messa in sicurezza stradale della rotonda lungarno Dalla Chiesa;
- quando potrà essere ricollocata la statua di Folon e quali interventi specifici verranno realizzati per la sua sicurezza.

M. Federica Giuliani

Ora:14.49

Verbale: 278

N.Arg.: 3

QUESTION N.: 2019/00404

OGGETTO: Lasciate che i vigili facciano bene il loro mestiere

Proponente: Verdi Donella

Relatore: Gianassi Federico

14.49: Interviene Ceccarelli Andrea

14.49: Interviene Verdi Donella

14.50: Entra in aula Collese Stefania

14.50: Esce dall'aula Collese Stefania

14.51: Interviene Ceccarelli Andrea

14.51: Entra in aula Scaletti Cristina

14.51: Interviene Gianassi Federico

14.52: Entrano in aula Di Puccio Stefano, Pezza Cecilia

14.53: Interviene Verdi Donella

14.53: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1: question time n. 404

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 278



FIRENZE RIPARTE A SINISTRA
CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,
RIFONDAZIONE COMUNISTA

COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. <u>Q.T. 404</u>
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

3

QUESTION TIME

Proponenti: Donella Verdi

Oggetto: lasciate che i vigili facciano bene il loro mestiere

La sottoscritta Consigliera comunale,

Considerate le molteplici singolari iniziative in materia di organizzazione dei servizi e del personale attuate dal Comandante della Polizia municipale;

Preso atto dall'articolo apparso su La Nazione del 5 marzo dove si riferisce di un'iniziativa, per la quale l'amministrazione ha investito 300.000 euro, messa a bilancio lo scorso dicembre *"..per sostenere i mercati rionali e sconfiggere l'abusivismo.."* che prevede il passaggio di personale SAS da 28 mercati rionali per verificarne il corretto andamento *".. con il potere di segnalare alla polizia municipale gli abusivi, ma senza poter elevare direttamente sanzioni.."* come ha spiegato l'assessora;

Considerato che nell'articolo si specifica che l'iniziativa è partita ieri, cioè il 4 marzo, e che SAS realizzerà anche una piattaforma informatica per consentire una *"gestione complessiva delle aree mercatali su rilevazione delle presenze e facilitazione delle attività di controllo sul posto"*

Preso atto dell'articolo apparso su La Nazione in data odierna in cui viene raccontato il lavoro della polizia municipale di contrasto all'abusivismo commerciale, lavoro che comporta un impegno gravoso da parte della P.M. e che prosegue tutto l'anno senza soluzione di continuità;

CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAPERE

Se davvero ritiene utile l'intervento di operatori SAS per sconfiggere l'abusivismo e segnalare alla Polizia Municipale le irregolarità, come se la stessa non ne sia già perfettamente a conoscenza e non stia già profondendo energie in abbondanza per arginare il fenomeno, come si evince dalle quantità sequestrate;

Quando sarà a regime l'app di gestione e se sarà condivisa con la Polizia Municipale;

Come sia organizzata la collaborazione tra SAS e Polizia Municipale, cioè a dire se siano previste pattuglie ad hoc pronte ad intervenire su segnalazione dell'operatore SAS, altrimenti l'azione è inutile mancando all'operatore il potere reale di far interrompere il commercio abusivo;

Se, in assenza di una collaborazione strutturata, non ritenga il lavoro di SAS un sovrapporsi all'operato della Polizia Municipale, che organizza la propria attività secondo calendario e priorità proprie e con nuclei specializzati quale quello dell'antidegrado e dei mercati rionali, conoscitori delle realtà in cui operano, e non si rischi, in caso di richiesta di intervento di personale SAS, in mancanza di personale p.m. specifico, di distogliere pattuglie destinate ad altri compiti e generare solo confusione.

Donella Verdi

Ora:14.54

Verbale: 279

N.Arg.: 4

QUESTION N.: 2019/00405

OGGETTO: Housing sociale nell'area ex Meccanotessile

Proponente: Collese Stefania

Relatore: Gianassi Federico

14.54: Interviene Ceccarelli Andrea

14.54: Interviene Collese Stefania

14.56: Interviene Gianassi Federico

14.57: Interviene Collese Stefania

Allegato n. 1: question time n. 405

Firenze, 7 marzo 2019

Tipo Atto : Question time

Oggetto: "housing sociale nell'area ex Meccanotessile"

Proponente: Stefania Collesci

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale,

④

COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. <u>Q.T. 405</u>
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Audita la risposta dell'Assessore Gianassi al mio question time del 25/2 u.s. sul Meccanotessile :

"Per quanto riguarda l'housing sociale tipologia e numero degli appartamenti sarà definito con l'approvazione del progetto esecutivo, definite nel dettaglio le modalità di esecuzione.

Si tratta di una porzione che è destinata all'housing sociale che è prevista con la vendita con opere di riqualificazione a carico quindi della futura proprietà.

Dalla scelta progettuale dipende il numero degli appartamenti che è condizionato allo svolgimento delle procedure di cui ho detto, dall'individuazione dell'operatore che realizzerà le strutture e l'opera."

Si chiede

- 1- Se al riguardo sia stata già individuata la proprietà e quali indirizzi si siano dati
- 2- Se l'housing sociale sia previsto con affitto permanente o per una durata e se si quale
- 3- Con che tempi è prevista l'operazione

Stefania Collesci

Ora:14.59

Verbale: 280

N.Arg.: 5

QUESTION N.: 2019/00406

OGGETTO: Sullo stato di salute del commercio e dell artigianato a Firenze

Proponente: Torselli Francesco

Relatore: Del Re Cecilia

14.58: Interviene Ceccarelli Andrea

14.59: Interviene Torselli Francesco

15.00: Interviene Del Re Cecilia

15.02: Entrano in aula Vannucci Andrea,Collesei Stefania

15.02: Esce dall'aula Collesei Stefania

15.03: Interviene Del Re Cecilia

15.05: Entrano in aula Armentano Nicola,Lauria Antonio

15.05: Interviene Ceccarelli Andrea

15.05: Interviene Torselli Francesco

15.06: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1: question time n. 406

QUESTION TIME

5

Soggetto proponente: Francesco Torselli
Oggetto: Sullo stato di salute del commercio e dell'artigianato a Firenze
Data: 7 marzo 2019

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE COMUNALE

VISTA l'importanza che il settore del commercio riveste all'interno del tessuto cittadino, in special modo in una città a vocazione turistica come Firenze, praticamente priva di veri e propri comparti industriali ed agricoli.

VISTO il valore storico, culturale e produttivo che il settore dell'artigianato – in special modo quello dell'artigianato di eccellenza ed artistico – ha ricoperto da sempre all'interno del tessuto urbano fiorentino.

CHIEDE AL SINDACO

1. Di conoscere il numero totale di licenze commerciali attive (ad esclusione della somministrazione) nel centro storico di Firenze (Quartiere 1) nell'anno 2014, il numero delle licenze attive (ad esclusione della somministrazione) ad oggi nello stesso perimetro ed a cosa sia imputabile l'eventuale variazione.
2. Di conoscere il numero totale di licenze per l'esercizio di mestieri artigiani attive nel centro storico di Firenze (Quartiere 1) nell'anno 2014, il numero delle licenze attive ad oggi nello stesso perimetro e per sapere se le misure adottate dall'amministrazione comunale per la tutela dell'artigianato hanno ottenuto i risultati sperati.
3. Di conoscere il numero totale di licenze commerciali attive (ad esclusione della somministrazione) nella periferia nord-ovest della città (Quartiere 5) nell'anno 2014, il numero delle licenze attive (ad esclusione della somministrazione) ad oggi nello stesso perimetro ed a cosa sia imputabile l'eventuale variazione.
4. Di conoscere il numero totale di licenze commerciali attive (ad esclusione della somministrazione) nella restante parte della città (Quartieri 2, 3 e 4) nell'anno 2014, il numero delle licenze attive (ad esclusione della somministrazione) ad oggi nello stesso perimetro ed a cosa sia imputabile l'eventuale variazione.

Francesco Torselli



COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. <u>Q.T. 406</u>
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Ora:15.06

Verbale: 281

N.Arg.: 6

QUESTION N.: 2019/00407

OGGETTO: Carenze organizzative nella gestione del Calcio Storico Fiorentino

Proponente: Scaletti Cristina

Relatore: Vannucci Andrea

15.06: Interviene Scaletti Cristina

15.08: Interviene Collesei Stefania assume la presidenza

15.08: Interviene Vannucci Andrea

15.09: Entra in aula Paolieri Francesca

15.11: Interviene Collesei Stefania

15.12: Interviene Scaletti Cristina

Allegato n. 1: question time n. 407



ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 281

COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. <u>19 - T. 407</u>
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G. RIS. N. _____

Gruppo Consiliare
La Scaletti. la Firenze viva

Tipologia: Domanda a risposta immediata (Q. T) Consiglio Comunale 18 febbraio 2019

Soggetti proponenti: Cristina Scaletti

Oggetto: carenze organizzative nella gestione del Calcio Storico Fiorentino

6

Visto che la mia richiesta di accesso agli atti datata 13 dicembre 2018 indirizzata alla Direzione Cultura e Sport - P.O Gestione Stadio, Manifestazioni Sportive e Tradizioni Popolari, nella quale chiedevo la produzione delle "eventuali decisioni in essere prese dalla Commissione Disciplinare prevista dal regolamento riguardo alle figure arbitrali del Calcio Storico Fiorentino" è stata esaudita, anche attraverso passaggi informali che hanno coinvolto la segreteria del Quartiere 2. che niente ha a che fare con la P.O. Calcio Storico e Tradizioni Popolari:

considerato che l'atto richiesto dalla sottoscritta, cioè la decisione della Commissione Disciplinare del Calcio Storico Fiorentino, data il 23.10.2018, ma all'interessato è stato recapitato mesi dopo

si interroga l'Ac

se non sarebbe auspicabile - vista anche l'importanza che il Calcio Storico Fiorentino riveste per la città di Firenze, la sua tradizione culturale e la sua identità storica - una riorganizzazione della struttura di supporto che ad oggi sembra in grande difficoltà

Cristina Scaletti

Ora:15.13

Verbale: 282

N.Arg.: 7

QUESTION N.: 2019/00408

OGGETTO: Nessuna alienazione ma ristrutturazione di Villa di Rusciano

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Gianassi Federico

15.13: Interviene Collese Stefania

15.13: Interviene Amato Miriam

15.15: Interviene Collese Stefania

15.15: Interviene Gianassi Federico

15.17: Entra in aula Bettarini Giovanni

15.18: Interviene Amato Miriam

Allegato n. 1: question time n. 408

Question Time

Oggetto: nessuna alienazione ma ristrutturazione di Villa di Rusciano

Proponente: Miriam Amato

7

Appreso che in data 24 dicembre il sindaco si recò a villa di Rusciano per fare gli auguri natalizi ai dipendenti della direzione Ambiente e come "regalo" annunciò che la villa non sarebbe stata più messa all'asta e venduta, ma ristrutturata, perchè "un patrimonio così deve rimanere al Comune";

Ricordato che lo scorso 2 agosto era andata deserta la seconda asta per la vendita della Villa di Rusciano, dopo la prima dell'anno 2015, con la base d'asta di 7 milioni e 270mila euro;

Ricordata la DELIBERAZIONE N. 2017/C/00061 del.20/11/2017, "Variazione di bilancio per acquisto di sedi per uffici comunali", che prevedeva l'acquisto delle due sedi per uffici comunali (direzioni Ambiente e Mobilità) in viale Rosselli n. 5 e 7 di proprietà delle Ferrovie, in 3 fasi: I FASE" per euro 1.500.000,00 nel 2017, II FASE per euro 1.436.000,00 e per euro 1.064.000,00 nel 2018, III FASE" per euro 5.969.320,00 nel 2019, tutti finanziati con indebitamento, per complessivi 9 milioni e 969 mila euro;

Ricordata la risposta all'interrogazione 2203 del 21/11/2017 (ex question time 2177) in cui si riferiva, tra l'altro, che su Villa di Rusciano era stata eseguita "una stima sintetica dei costi di restauro ed adeguamento normativo dell'intero complesso per un importo delle opere di Euro 8.096.550";

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

- 1) se conferma che villa di Rusciano non è più un immobile alienabile, che verrà ristrutturata e quali siano gli atti amministrativi conseguenti;
- 2) se è stata eseguita una nuova stima sintetica dei costi di restauro ed adeguamento normativo dell'intero complesso di Villa di Rusciano;
- 3) se è stata già completato l'acquisto delle due sedi in viale Rosselli n. 5 e 7, di proprietà delle Ferrovie, e quando e quali uffici comunali saranno destinati in quelle sedi.

Consigliera Comunale
Miriam Amato



COMUNE DI FIRENZE
713119
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>QT 408</u>

Ora:15.19

Verbale: 283

N.Arg.: 8

QUESTION N.: 2019/00409

OGGETTO: Spendiamo bene i fiorini d oro

Proponente: Grassi Tommaso

Relatore: Gianassi Federico

15.19: Interviene Collese Stefania

15.19: Interviene Grassi Tommaso

15.21: Entra in aula Cellai Jacopo

15.21: Interviene Gianassi Federico

15.22: Entra in aula Collese Stefania

15.21: Esce dall'aula Collese Stefania

15.24: Interviene Della Felice Susanna assume la presidenza

15.24: Interviene Grassi Tommaso

Allegato n. 1: question time n. 409

QUESTION TIME

Proponenti: Tommaso Grassi

Oggetto: Spendiamo bene i fiorini d'oro

COMUNE DI FIRENZE
7/3/19
Interrogazione N. _____
Interpellanze N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>409</u>

8

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Considerato quanto alle notizie in merito al conferimento dell'onorificenza del Fiorino d'oro ai generali Nischi e Toschi (*ex multis*: il Sito di Firenze, <https://www.ilsitodifirenze.it/>);

Evidenziato come, per entrambi gli alti ufficiali, non si possa trovare consenso da parte della cittadinanza per una così alta onorificenza, né si riscontrino nelle norme i presupposti per la concessione;

Richiamato nello specifico come il Regolamento sul Fiorino d'oro individui nella probità, rettitudine morale e onestà i requisiti per la consegna di detto riconoscimento;

Ricordato come i due alti ufficiali siano stati nominati negli incarichi ultimi ricoperti da Matteo Renzi, e non ancora sostituiti dal Governo in carica;

Ricordato nello specifico come il Generale Toschi risulti essere stato nominato con forzature da parte dell'allora presidente del Consiglio, contro il parere del Presidente della Repubblica Mattarella;

Ricordato infine come il Generale Nistri abbia rilasciato dichiarazioni per lo meno imbarazzanti sul caso di Stefano Cucchi;

Sottolineato infine come singoli appartenenti o specifici reparti, sia dell'Arma dei Carabinieri che della Guardia di Finanza, si siano invece distinti per senso del dovere, spirito di sacrificio ed attaccamento alle Istituzioni oltre ogni convenienza personale;

CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAPERE

1. quali siano le esatte motivazioni per cui si intenderebbe conferire la massima onorificenza cittadina ai due alti ufficiali citati in premessa;
2. se intendano accogliere la proposta di Andrea Magherini di premiare con tale onorificenza anche il l'Appuntato dei Carabinieri Riccardo Casamassima, per l'alto senso del dovere e della giustizia con cui coraggiosamente ha permesso di fare luce su fatti gravissimi.

Tommaso Grassi

Ora:15.25

Verbale: 284

N.Arg.: 9

QUESTION N.: 2019/00410

OGGETTO: Che fine ha fatto l'area naturale protetta del Terzolle?

Proponente: Collesei Stefania

Relatore: Bettini Alessia

15.25: Interviene Della Felice Susanna

15.26: Interviene Collesei Stefania

15.26: Entra in aula Lauria Antonio

15.26: Esce dall'aula Lauria Antonio

15.28: Entra in aula Guccione Cosimo

15.28: Interviene Giorgetti Stefano

15.28: Interviene Ceccarelli Andrea riassume la presidenza

15.28: Entra in aula Bettini Alessia

15.28: Interviene Bettini Alessia

15.29: Entra in aula Falomi Niccolò

15.29: Interviene Collesei Stefania

Allegato n. 1: question time n. 410

COMUNE DI FIRENZE
7/3/19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. QT 410

Firenze, 7 marzo 2019

Tipo Atto : Question time

Oggetto: "Che fine ha fatto l'area naturale protetta del Terzolle?"

9

Proponente: Stefania Collesi

Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale,

Visto che il Comune di Firenze aveva approvato una mozione all'unanimità che mirava alla conservazione e valorizzazione delle Anpil fiorentine fra cui quella del Terzolle inserendole nel sistema regionale dei parchi e che anche i Comuni vicini interessati dalle aree protette avevano fatto analoghi atti;

Visto che la Regione inviò una circolare in cui si chiedeva una manifestazione di interesse entro il 30 giugno 2016;

Considerato che il 5 ottobre del 2017 nella Comm. 8 l'Assessore regionale all'Ambiente FedERICA Fratoni aveva dichiarato di comprendere la necessità di non disperdere i risultati raggiunti sotto il profilo del governo del territorio e della tutela della biodiversità;

Ricordato che queste aree necessitano non solo di una tutela ma anche di una particolare gestione;

Considerato che da allora non è giunta nessuna indicazione in merito

Si chiede

- Se la Regione ha approfondito il quadro generale dal punto di vista ambientale e urbanistico;
- Se sono stati costituiti tavoli di concertazione con i Comuni interessati alle Anpil e quali risultati abbiano prodotto.

Stefania Collesi

Ora:15.31

Verbale: 285

N.Arg.: 12

QUESTION N.: 2019/00413

OGGETTO: Stato attuazione Mozione 2018/01906 - Concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, detto Mimmo, Sindaco di Riace

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Fratini Massimo

15.31: Interviene Ceccarelli Andrea

15.31: Esce dall'aula Collese Stefania

15.31: Interviene Amato Miriam

15.31: Entra in aula Collese Stefania

15.32: Interviene Fratini Massimo

15.34: Interviene Amato Miriam

Allegato n. 1: question time n. 413

Question time

Oggetto: stato attuazione Mozione 2018/01906 - Concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, detto Mimmo, Sindaco di Riace

Proponente: Miriam Amato

Ricordata la Mozione 2018/01906 - Concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, detto Mimmo, Sindaco di Riace - Approvata dal Consiglio in data 19/11/2018;


Ricordato che tale mozione invita il sindaco, fra l'altro, " A disporre gli atti necessari alla concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, detto Mimmo, Sindaco di Riace";

Visto che dall'approvazione in Consiglio della suddetta mozione sono trascorsi ben oltre sessanta giorni;

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

lo stato di attuazione della Mozione 2018/01906 - Concessione della cittadinanza onoraria a Domenico Lucano, detto Mimmo, Sindaco di Riace.

Consigliera Comunale
Miriam Amato



COMUNE DI FIRENZE
7/3/19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. <u>QT 413</u>

Ora:15.36

Verbale: 286

N.Arg.: 11

QUESTION N.: 2019/00412

OGGETTO: Quale piano allora per il Vieusseux?

Proponente: Grassi Tommaso

Relatore: Gianassi Federico

15.36: Interviene Ceccarelli Andrea

15.36: Interviene Grassi Tommaso

15.38: Interviene Gianassi Federico

15.39: Interviene Grassi Tommaso

15.40: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1: question time n. 412



COMUNE DI
FIRENZE

ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 286

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA

CON SINISTRA ITALIANA, FIRENZE A SINISTRA,

COMUNE DI FIRENZE

RIFONDAZIONE COMUNISTA

4/3/19

Interrogazione N. _____

Interpellanza N. _____

Mozione / O.D.G./AIB. N. QT 4/2

(11)

QUESTION TIME

Proponenti: Tommaso Grassi

Oggetto: quale piano allora per il Vieusseux?

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Considerato quanto comunicatoci in merito al "Piano per la Cultura" di questa Amministrazione;

Ricordata la "suddivisione" del Gabinetto Vieusseux su più sedi;

CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAPERE

1. se viene confermata la volontà di spostare il patrimonio culturale del Gabinetto Vieusseux dal palazzo di via Maggio al complesso di Santa Maria Novella
2. Se il trasferimento dal Palazzo Corsini Suarez sia concordato con tutte le parti coinvolte.

Tommaso Grassi

Ora:15.40

Verbale: 287

N.Arg.: 10

QUESTION N.: 2019/00411

OGGETTO: Progetto definitivo della Linea Tramviaria 3.2.1 tratta Libertà Bagno a Ripoli e accesso agli atti della relativa documentazione

Proponente: Amato Miriam

Relatore: Giorgetti Stefano

15.40: Interviene Ceccarelli Andrea

15.40: Interviene Amato Miriam

15.42: Interviene Ceccarelli Andrea

15.42: Interviene Giorgetti Stefano

15.44: Interviene Amato Miriam

15.44: Entra in aula Perra Lorenzo

Allegato n. 1: question time n. 411

7/3/19
Interrogazione N.
Interpellanza N.
Mozione / O.D.G./RIS. N. 411

Question time

Oggetto: progetto definitivo della Linea Tramviaria 3.2.1 tratta Libertà – Bagno a Ripoli e accesso agli atti della relativa documentazione

Proponente: Miriam Amato

Considerato che il progetto definitivo della Linea Tramviaria 3.2.1 tratta Libertà – Bagno a Ripoli è stato presentato dal Concessionario Tram di Firenze S.p.A. all'amministrazione comunale in data 18/12/2018,

Ricordato che in più occasioni e appuntamenti pubblici il progetto è stato sinteticamente presentato alla stampa e ai cittadini del quartiere di Gavinana e del Comune di Bagno a Ripoli;

Considerato che in data 28 gennaio è stata presentata dalla sottoscritta consigliera comunale al dirigente responsabile dell'Ufficio Tramvia la richiesta accesso atti del progetto definitivo della Linea Tramviaria 3.2.1 tratta Libertà – Bagno a Ripoli, con particolare riferimento a Relazione tecnica o generale, Elenco elaborati, Planimetria generale - stato di fatto e/o di progetto, Quadro Economico, ma che tale richiesta non ha finora avuto risposta;

Considerato che in data 29 gennaio è stata presentata dalla sottoscritta consigliera comunale al dirigente responsabile dell'Ufficio Tramvia la richiesta accesso atti - verbale della prima seduta del 23 gennaio 2019 della Conferenza dei Servizi sul progetto di linea 3.2 di tramvia, tratta Libertà - Bagno a Ripoli, ma che tale richiesta non ha finora avuto risposta;

Considerato che in data 18 febbraio è stata presentata dalla sottoscritta consigliera comunale al dirigente responsabile dell'Ufficio Tramvia la richiesta accesso atti verbale della seconda seduta del 12 febbraio 2019 della Conferenza dei Servizi sul progetto di linea 3.2 di tramvia, tratta Libertà - Bagno a Ripoli, ma che tale richiesta non ha finora avuto risposta;

Considerato che in data 7 marzo è stata presentato dalla sottoscritta consigliera comunale al dirigente responsabile dell'Ufficio Tramvia il sollecito alle tre richieste accesso atti di cui sopra;

Sottolineato che ai sensi dell'art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 267 (recante il Testo Unico degli Enti Locali), "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato";

Sottolineato che il REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE all'articolo 39 stabilisce che "La consigliera o il consigliere nell'esercizio del mandato esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti del Comune con richiesta anche informale rivolta direttamente alla o al responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale. La o il responsabile dell'ufficio garantisce l'accesso con la massima sollecitudine";

Ricordato oltretutto che in base all'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza- la P.A. è tenuta ad evadere le richieste di accesso civico a dati e documenti, in via generale, nel termine di trenta giorni, come espressamente chiarito "il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati";

SI INTERROGA IL SINDACO per sapere

Ora:15.45

Verbale: 288

N.Arg.: 10

QUESTION N.: 2019/00414

OGGETTO: Reddito d'inclusione e reddito di cittadinanza

Proponente: Grassi Tommaso

Relatore: Funaro Sara

15.45: Interviene Ceccarelli Andrea

15.45: Interviene Grassi Tommaso

15.47: Interviene Funaro Sara

15.51: Interviene Grassi Tommaso

15.52: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1; question time n. 414

QUESTION TIME**Proponenti:** Tommaso Grassi13**Oggetto: Reddito d'inclusione e reddito di cittadinanza**

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Visto che le domande per avere il REI (reddito di inclusione) potevano essere presentate fino al 28 febbraio u.s.;

Visto che le domande per avere il "reddito di cittadinanza" possono essere presentate dal 6 marzo u.s.;

CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAPERE

- quante domande di rei sono pervenute e quanti progetti sono partiti;
- quanto è l'importo erogato sui progetti elaborati dalla Direzione Servizi sociali del Comune;
- quanti sono i progetti totali elaborati e quanti quelli non andati a buon fine;

nonché:

- se, con il reddito di cittadinanza, saranno completamente ^{SOSPESI e REVOCATI} gli interventi dei servizi sociali del Comune, che erano precedentemente erogati ai medesimi soggetti e/o nuclei;
- quali azioni si intendano intraprendere per rivedere i contributi del Comune alla luce dell'erogazione (dal prossimo aprile) del reddito di cittadinanza;
- quali azioni si intendano intraprendere per evitare situazioni di nuclei che sono aiutati due volte e altri nessuna.

Tommaso Grassi

COMUNE DI FIRENZE
F. 3.19
Interrogazione N. <u>QT 616</u>
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 14.41 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Andrea Ceccarelli, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Andrea Ceccarelli, assistito dalla Vice Segretario Generale del Comune Patrizia De Rosa

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 27 consiglieri.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

15.53: Appello, presenti:

Albanese Benedetta, Alberici Adriana, Amato Miriam, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Ceccarelli Andrea, Cellai Jacopo, Colangelo Marco, Collesei Stefania, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giuliani Maria Federica, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Scaletti Cristina, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Sono presenti anche gli Assessori:

Bettarini Giovanni, Bettini Alessia, Del Re Cecilia, Fratini Massimo, Funaro Sara, Giachi Cristina, Gianassi Federico, Giorgetti Stefano, Perra Lorenzo, Vannucci Andrea

15.58: Entra in aula Noferi Silvia

Ora:15.58

Verbale: 289

N.Arg.: 17

VERBALE N.: 2019/00390

OGGETTO: Approvazione processi verbali delle sedute del 7 e 21 gennaio 2019

**15.58: Interviene Ceccarelli Andrea nomina scrutatori i consiglieri Pugliese Cellai e Noferi
15.58 Il Presidente pone in votazione l'atto**

Presenti abilitati: 21

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

15.58: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Alberici Adriana,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Ceccarelli
Andrea,Colangelo Marco,Collesei Stefania,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolo',Giani
Cristina,Giuliani Maria Federica,Grassi Tommaso,Lauria Antonio,Milani Luca,Noferi
Silvia,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio,Verdi
Donella

Ora:15.59

Verbale: 290

N.Arg.: 18

COMUNICAZIONE N.: 2019/00387

OGGETTO: Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale per ricordare la moglie di
Andrea Pieri presidente della Rari Nantes recentemente scomparsa

15.59: Interviene Ceccarelli Andrea

15.59: Entra in aula Giorgetti Fabio

Ora:16.01

Verbale: 291

N.Arg.: 176

DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2019/00421

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Luca Milani su Centro storico attività commerciali diminuite? Relatore Assessore Cecilia Del Re

16.00: Interviene Ceccarelli Andrea

16.01: Interviene Milani Luca

16.02: Interviene Ceccarelli Andrea

16.02: Interviene Gianassi Federico

16.02: Interviene Del Re Cecilia

16.06: Interviene Milani Luca

Allegato n. 1: domanda d'attualità n. 421

ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	291

Oggetto: domanda di attualità

Mittente: Milani Luca <luca.milani@comune.fi.it>

Data: 09/03/2019, 09:01

A: "presidente.consiglio@comune.fi.it" <presidente.consiglio@comune.fi.it>

CC: "gruppo.pd@comune.fi.it" <gruppo.pd@comune.fi.it>

Titolo: centro storico attività commerciali diminuite?

Vista la stampa cittadina di sabato 9 Marzo che riporta diversi articoli dai quali emerge, secondo Confcommercio, che il numero delle attività commerciali presenti nel centro storico sia diminuito in 10 anni di circa 100 unità

Visto che l'Amministrazione è stata sempre attenta e sensibile a questo tema attuando politiche di tutela, di aiuto e di sviluppo per le attività economiche nel centro storico,

si interroga l'amministrazione per avere una quantificazione puntuale sulle attività cessate- aperte in questi 5 anni di amministrazione

Cons. Luca Milani



Ora:16.07

Verbale: 292

N.Arg.: 176

DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2019/00422

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Arianna Xekalos su: Abbattimenti a Porta a Prato: come mai il Comune ha cambiato idea? Relatore Assessore Stefano Giorgetti

16.07: Interviene Ceccarelli Andrea

16.07: Interviene Xekalos Arianna

16.08: Interviene Giorgetti Stefano

16.08: Entra in aula Tenerani Mario

16.09: Interviene Xekalos Arianna

Allegato n. 1: domanda d'attualità n. 422

Ora:16.11

Verbale: 293

N.Arg.: 19

COMUNICAZIONE N.: 2019/00388

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Francesco Torselli su: Il divertimento nei locali di Firenze Sud: soprattutto per i residenti

16.11: Interviene Ceccarelli Andrea

16.11: Interviene Torselli Francesco

ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	292

Oggetto: domanda di attualità

Mittente: Arianna Xekalos <arianna.xekalos@gmail.com>

Data: 08/03/2019, 09:27

A: Presidente Consiglio <presidente.consiglio@comune.fi.it>, Servizio Atti del Consiglio <servizio.atti@comune.fi.it>

CC: Francesco Torselli <f.torselli@gmail.com>, Silvia Malagigi <silvia1.malagigi@comune.fi.it>, "Gruppo consiliare Fratelli d'Italia" <gruppo.fratelli-italia@comune.fi.it>

DOMANDA DI ATTUALITÀ'

Oggetto: Abbattimenti a Porta a Prato: come mai il Comune ha cambiato idea?

Soggetto proponente: Arianna Xekalos

Data: 8 marzo 2019

LA SOTTOSCRITTA CONSIGLIERA COMUNALE

VISTO l'articolo pubblicato su Repubblica Firenze on line, il 7 marzo 2019, intitolato "Firenze, ditta taglia le radici a 8 tigli a Porta a Prato" da cui emerge la volontà del Comune di voler chiedere il risarcimenti dei danni

VISTA la risposta all'interrogazione n. 112/2019 con oggetto " Abbattimenti alberature interessate dai lavori tranviari - Cantiere C1 Linea 2"

CONSIDERATO che nella risposta veniva specificato quanto segue: "*I contratti per opere pubbliche prevedono per legge un'unica penale sull'ultimazione delle opere; i lavori di cui alla presente interrogazione rientrano nell'ambito dei lavori di Linea 2 e quindi il ritardo causato da tali problematiche sarà ricompreso nei ritardi generali del Concessionario per la realizzazione della Linea 2.*

L'importo della penale contrattuale è pari a circa 57.000 euro per ogni giorno di ritardo addebitabile al Concessionario con limite al 10% dell'importo del contratto per la realizzazione della Linea 2."

DOMANDA AL SINDACO

1. Cosa ha fatto cambiare idea al Comune rispetto a 35 giorni fa
2. Per sapere se il risarcimento è già stato chiesto e il relativo importo

—
Arianna Xekalos

COMUNE DI FIRENZE
11/3/19
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. ^{DAT} 422

Ora:16.14

Verbale: 294

N.Arg.: 175

COMUNICAZIONE N.: 2019/00423

OGGETTO: Comunicazione del consigliere Nicola Armentano su: Dottori in medicina ma non possono fare i medici. Serve urgentemente un provvedimento.

16.14: Interviene Ceccarelli Andrea

16.14: Interviene Armentano Nicola

Ora:16.17

Verbale: 295

N.Arg.: 176

DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2019/00424

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Tommaso Grassi su: Le ordinanze contro la prostituzione di Nardella? Un buco nell'acqua. Tanta pubblicità per un atto illegittimo, scritto da incompetenti e firmato da un "venditore di pentole". Relatore Assessore Federico Gianassi

16.17: Interviene Ceccarelli Andrea

16.17: Interviene Grassi Tommaso

16.18: Interviene Gianassi Federico

16.22: Interviene Ceccarelli Andrea

16.22: Interviene Gianassi Federico

16.23: Interviene Grassi Tommaso

Allegato n. 1: domanda d'attualità n. 424

Oggetto: Domanda d'attualità per il Consiglio comunale dell'11 marzo 2019

Mittente: Tommaso Grassi <tgrassi85@gmail.com>

Data: 10/03/2019, 15:55

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 295

A: "presidente.consiglio@comune.fi.it" <presidente.consiglio@comune.fi.it>,"

"gruppo.firenzeriparteesinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it"

<gruppo.firenzeriparteesinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it>, Giacomo Trombi <gtrombi@gmail.com>,"

Donella Verdi <donella.verdi@gmail.com>," Adriana Alberici <adriana.alberici@gmail.com>,"

"lorenzo.rustici@comune.fi.it" <lorenzo.rustici@comune.fi.it>

Domanda d'attualità

Oggetto: Le ordinanze contro la prostituzione di Nardella? Un buco nell'acqua. Tanta pubblicità per un atto illegittimo, scritto da incompetenti e firmato da un 'venditore di pentole'.

COMUNE DI FIRENZE	
Interrogazione	11/3/19
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G. / P.S. N.	DPT 424

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Preso atto dell'articolo su Nazione Firenze di domenica 10 marzo 2019, a pagina 5 dal titolo 'Illegittime le multe anti-prostituzione - Beccato con la lucciola. «Multe illegittime» di Brogioni Stefano

Preso atto che nell'articolo si riporta la notizia che sono illegittime le multe anti-prostituzione dopo che il gip ha bocciato l'ordinanza di Nardella poiché «pagare una lucciola non è reato»

Premesso che secondo i giudici fiorentini non si può sanzionare chi non ha osservato il provvedimento, in quanto l'ordinanza anti prostituzione del sindaco Dario Nardella, che prevedeva multe salate per i clienti è illegittimo dal punto di vista giuridico, in quanto il cliente che paga per avere rapporti sessuali, in assenza di condotte ulteriori, non compie reato

Visto che la sonora bocciatura arriva dal presidente del Tribunale in seguito alla domanda di pagamento ridotto avanzato dall'avvocato Enrico Candiani, difensore di un milanese di 34 anni che il 25 settembre del 2017 pattui una prestazione sessuale con una prostituta incontrata sul marciapiede di via Pratese

Premesso che il giudice non procede penalmente e con la sanzione perché l'ordinanza di Nardella «attribuisce rilevanza penale ad aspetti che il legislatore ha ritenuto penalmente irrilevanti

Premesso che l'ordinanza di rigetto di oblazione firmata dal gip Pezzuti si sofferma sul diritto all'uso delle ordinanze «contingibili ed urgenti», il cui utilizzo, da parte dei sindaci, è stato nel 2017 ampliato per ragioni di sicurezza e decoro, ma non potendo arriva a istituire nuovi reati

Considerando che dal gip sono state smontate tutte le basi su cui l'ordinanza di Nardella era stata firmata, sia dal punto di vista del presupposto pericolo, dell'urgenza e della contingibilità

Preso atto che il gip abbia sostenuto che non c'è un pericolo grave, straordinario o imprevedibile che motivasse l'emissione dell'ordinanza e i pericoli connessi all'esercizio della prostituzione non possono certo essere ritenuti frutto di situazioni eccezionali e imprevedute: essi sono stati ampiamente previsti e studiati ed il legislatore, da tempo, è intervenuto per fronteggiare il fenomeno

Visto che per il Tribunale non c'è neanche l'urgenza in relazione alla «ragionevole previsione di un

danno incombente» perché «il fenomeno e le sue conseguenze sono noti da tempo», ed infine manca la contingibilità, ovvero «l'impossibilità di provvedere con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa amministrazione»

Visto inoltre che il giudice ha bocciato l'ordinanza Nardella anche per l'assenza di un termine temporale di durata dell'ordinanza, che è stata posta a sei mesi, in un'ordinanza successiva che però «non recava alcuna motivazione sulla durata» e che l'estensione del divieto «a tutta la città», con cui avrebbe «inteso sanzionare anche la condotta di chi chiedesse o accettasse prestazioni sessuali in un luogo di privata dimora, creando così una regola generale del tutto estranea ai suoi poteri»

Preso poi atto che mancherebbe la proporzionalità: «Per contrastare lo sfruttamento si proibisce l'esercizio della prostituzione, impedendo anche l'attività da parte di chi non è sfruttato»

Visto che gli atti tornano in Procura, e il Comune potrebbe opporsi alla ordinanza, mentre l'ordinanza Nardella, dopo i sei mesi scaduti nel marzo dell'anno scorso, non è stata riproposta

CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAPERE

se il Comune di Firenze intenda procedere ad un ricorso a livello di grado superiore contro l'ordinanza di rigetto della oblazione per i motivi di merito scritti dal gip, e in base a quali valutazioni intenda adottare una tale scelta

se adesso intenda in merito alle obiezioni e ai rilievi del gip che ha smontato completamente il testo firmato dal sindaco Nardella, così come ampiamente anticipati da consigliere e consiglieri comunali, provvedere a valutare la possibilità di contestare l'operato all'ufficio tecnico e al personale che abbia redatto il testo dell'ordinanza i cui effetti sono stati annullati

quante siano state le sanzioni e le denunce fatte dalla Polizia Municipale in base all'ordinanza di Nardella sulla prostituzione e se adesso intenda annullarne gli effetti o se vorrà proseguire sulla linea smontata dal gip del Tribunale

quali altri provvedimenti intenda assumere nei prossimi mesi contro lo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione, certamente reati perseguibili penalmente, e se intenda riproporre la medesima ordinanza urgente e contingibile, adesso bocciata dal gip

Tommaso Grassi

Ora:16.25

Verbale: 296

N.Arg.: 176

DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2019/00425

OGGETTO: Domanda di attualità del consigliere Jacopo Cellai su: Per avere informazioni relative all'annuncio del Sindaco su "parcheggi gratis". Relatore Assessore Stefano Giorgetti

16.25: Interviene Ceccarelli Andrea

16.25: Esce dall'aula Della Felice Susanna

16.25: Interviene Cellai Jacopo

16.26: Entra in aula Della Felice Susanna

16.26: Interviene Giorgetti Stefano

16.29: Interviene Cellai Jacopo

Allegato n. 1: domanda d'attualità n. 425

Oggetto: domanda d'attualità "Zcs e Ztl. Quali scelte ha in mente l'Amministrazione"

Mittente: Jacopo Cellai <jacopocellai@gmail.com>

Data: 10/03/2019, 18:44

A: Presidente Consiglio <presidente.consiglio@comune.fi.it>

ALLEGATO N.	1
ARGOMENTO N.	296

Visto l'articolo de "La Nazione" in data 9 marzo u.s. dal titolo "Parcheggi gratis, l'asso di Nardella" dove il Sindaco annuncia la sua volontà di "liberalizzare" e di apportare correttivi alla ztl

domanda al Sindaco

quali sono le ragioni che lo hanno indotto a smentire palesemente, con il suo annuncio elettorale, l'organizzazione delle zcs voluta dalla sua stessa Giunta in questi anni

Se non ritenga questa annunciata "liberalizzazione" delle zcs in aperto contrasto con le regole e la suddivisione dell'attuale ztl

quando inizierà e terminerà la ztl notturna 2019, in che giorni e in che orari

se abbia intenzione di emettere un provvedimento di "ztl prolungata 2019" come quella in vigore nel giugno 2018 dalle 07.30 fino alle 03:00 il giovedì e il venerdì prima della scadenza della consiliatura vigente e in caso affermativo in quali periodi, giorni e orari

se intenda inserire la "ztl prolungata" nel suo programma elettorale

Jacopo Cellai

COMUNE DI FIRENZE	
11/3/19	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / O.D.G./RIS. N.	DAT 425

Ora:16.31

Verbale: 297

N.Arg.: 176

DOMANDE D'ATTUALITA' N.: 2019/00426

OGGETTO: Domanda di attualità della consigliera Adriana Alberici su: Una piazza per Tina Anselmi
Relatore Assessore Andrea Vannucci

16.31: Interviene Ceccarelli Andrea

16.31: Interviene Alberici Adriana

16.32: Interviene Ceccarelli Andrea

16.33: Interviene Vannucci Andrea

16.35: Interviene Ceccarelli Andrea

16.35: Interviene Alberici Adriana

16.36: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1: domanda d'attualità n. 426

Ora:16.37

Verbale: 298

N.Arg.: 175

COMUNICAZIONE N.: 2019/00427

OGGETTO: Comunicazione della consigliera Donella Verdi su: Saluti del Comune al convegno "Alienazioni parentale e nonni"

16.37: Interviene Verdi Donella

16.40: Interviene Ceccarelli Andrea

Domanda di attualità per il Consiglio Comunale dell'11 marzo 2019

Oggetto: Una piazza per Tina Anselmi

La sottoscritta consigliera comunale

Alla luce della lettera a firma Sandra Bonsanti, Presidente emerita di Libertà e Giustizia, pubblicata oggi da Repubblica Firenze, e contenente la richiesta, rivolta al Sindaco di Firenze, di intitolare a Tina Anselmi una piazza o un luogo importante della città a Tina Anselmi

Ricordando l'impegno poliedrico di Tina Anselmi, dal suo ingresso nella lotta partigiana a soli diciassette anni, come staffetta della Brigata autonoma "Cesare Battisti", all'attività di sindacalista subito dopo la guerra, dal suo lavoro nell'Unione europea femminile come membro del Comitato direttivo e vicepresidente, alla nomina di Ministro del lavoro nel 1976 (prima donna, in Italia, a diventare ministro) ma, soprattutto,

Considerando che Firenze, come sottolineato dalla Bonsanti, potrebbe, attraverso questo gesto, testimoniare quanto sia importante la necessità di una lotta incessante contro il "potere occulto", che venga dalla ferita, ancora aperta della strage dei Georgofili, dove ancora molto, per la criminale alleanza tra soggetti mafiosi e soggetti esterni rimane da chiarire, o dalla battaglia incompiuta, a causa di connivenze e coperture, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, presieduta dalla Anselmi per due volte, dal 1981 al 1985 e di cui ha fatto parte anche il presidente Mattarella

Considerando che negli archivi del Parlamento italiano il lavoro della Commissione e della sua Presidente occupano molto spazio e, spesso, i volumi vengono richiesti per studi, ricerche e tesi di laurea e che, nonostante non ci sia stata condanna penale, sono evidenti le complicità di alcune parti della magistratura a perenne difesa dei piduisti, come ha ribadito l'ex giudice Turone che ordinò nel 1982 la perquisizione di Castiglion Fibocchi, dove furono scoperti gli elenchi della P2

Ricordando come, sempre, durante tutta la sua vita sindacale e politica, Tina Anselmi tenne alti i valori dell'antifascismo, della resistenza, dell'obbligo imprescindibile di servire disinteressatamente e fedelmente lo Stato da parte dei suoi rappresentanti eletti

INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

Se abbia intenzione di rispondere direttamente a Sandra Bonsanti, anche in considerazione della carica di componente del Consiglio di Presidenza di Libertà e Giustizia, da lei attualmente ricoperta

Se ritenga validi i presupposti enunciati da Sandra Bonsanti per l'intitolazione di una piazza o altro luogo importante di Firenze a Tina Anselmi

Se intenda impegnarsi nella direzione di individuare questo luogo e con quale

Adriana Alberici

COMUNE DI FIRENZE	
11/3/19	
Interrogazione N.	
Interpellanza N.	
Mozione / Q.D.G. / RIS. N.	426

Ora:16.42

Verbale: 299

N.Arg.: 134

MOZIONE N.: 2019/00418

OGGETTO: Adesione allo sciopero globale del 15 marzo 2019 "Global Strike for Future"

Proponenti/i: Giuliani Maria Federica Paolieri Francesca Collese Stefania Xekalos Arianna Grassi Tommaso

Istruttoria Comm.ni:

16.42: Interviene Giuliani Maria Federica illustra l'atto di cui ha emendato l'oggetto

16.43: Interviene Ceccarelli Andrea sostituisce Noferi con Alberici in qualità di scrutatore

16.44 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 27

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16.44: Esito: Approvato emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta, Alberici Adriana, Amato Miriam, Armentano Nicola, Bassi3 Angelo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collese Stefania, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Razzanelli Mario, Ricci Fabrizio, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Allegato n. 1: mozione n. 418 – I stesura

Allegato n. 2: emendamento della cons. Giuliani – accolto

Allegato n. 3: mozione n. 418 – approvata emendata



COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 418

ALLEGATO N. 4
ARGOMENTO N. 299

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: mozione

Oggetto: adesione allo sciopero globale del 15 marzo 2019 "Global Strike For Future"

Proponente: Maria Federica Giuliani, COLLESEI, XELAKOS, GRASSI
PAOLLERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Appreso che per il 15 marzo 2019 il movimento #Fridaysforfuture, nato con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere ai decisori politici misure concrete contro i cambiamenti climatici, ha promosso uno sciopero "Global Strike For Future", manifestazione che ha assunto rilievo internazionale e dalle caratteristiche ampie e trasversali;

Considerato che la sfida del clima rappresenta uno degli impegni più urgenti e fondamentali a livello globale e richiede la definizione ed il rispetto di strategie coordinate tra i diversi Paesi per mettere in campo politiche adeguate ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo, soprattutto a causa di modelli energetici e produttivi che provocano l'aumento della temperatura globale e del pianeta, che non è mai stata così alta da quando la si misura, cioè dal 1850, ma in molti casi da molte centinaia e migliaia di anni;

Considerato che il mondo scientifico e tutti gli organismi internazionali sono concordi nel ritenere urgente un forte intervento per mitigare il cambiamento climatico che è già in atto ed è destinato a continuare in modo irreversibile in mancanza di significative inversioni di rotta: le temperature sono in aumento; l'andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello medio del mare si sta innalzando a livello globale;

Ricordato che al fine di evitare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, i paesi sottoscrittori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno concordato di limitare al di sotto dei 2 °C l'aumento della temperatura superficiale media globale rispetto al periodo preindustriale ed entro il 2050, le emissioni globali devono essere ridotte del 50% rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere, entro la fine del secolo, la neutralità carbonica e per l'Europa si tratta di ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'80/95%;

Ritenuto che per conseguire gli obiettivi richiamati sia necessaria una forte accelerazione e rispetto delle politiche climatiche verso nuovi modelli energetici basati su efficienza e rinnovabili e, pertanto, sia importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia in primis i giovani come protagonisti;

Richiamato il forte impegno istituzionale e politico che ^{CARATTERIZZA} ha sempre caratterizzato ~~il~~ ~~Comune~~ di Firenze su questi temi e apprezzato, in particolare, il carattere pacifico, civile e fortemente improntato di protagonismo giovanile che caratterizza la giornata "Global Strike For Future" del 15 marzo;

DECIDE

- di aderire alla manifestazione "Global Strike For Future" del 15 marzo 2019 in difesa del clima e di partecipare alle iniziative che si terranno a Firenze attraverso le forme e le modalità che si renderanno necessarie ed opportune.

H. Federico Guelini

Frosini

Arianna Xellatos

Stefano Colli
Alessandro Guarni



Gruppo Consiliare Partito

Democratico

Tipo atto: mozione

Oggetto: adesione allo ^{iniziativa} sciopero globale del 15 marzo 2019 "Global Strike For Future"

Proponente: Maria Federica Giuliani, Stefania Collese, Arianna Xekalos, Tommaso Grassi, Francesca Paolieri, ^{CELLAI}, ^{ANTARD}

IL CONSIGLIO COMUNALE

Appreso che per il 15 marzo 2019 il movimento #Fridaysforfuture, nato con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere ai decisori politici misure concrete contro i cambiamenti climatici, ha promosso uno sciopero "Global Strike For Future", manifestazione che ha assunto rilievo internazionale e dalle caratteristiche ampie e trasversali;

Considerato che la sfida del clima rappresenta uno degli impegni più urgenti e fondamentali a livello globale e richiede la definizione ed il rispetto di strategie coordinate tra i diversi Paesi per mettere in campo politiche adeguate ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo, soprattutto a causa di modelli energetici e produttivi che provocano l'aumento della temperatura globale e del pianeta, che non è mai stata così alta da quando la si misura, cioè dal 1850, ma in molti casi da molte centinaia e migliaia di anni;

Considerato che il mondo scientifico e tutti gli organismi internazionali sono concordi nel ritenere urgente un forte intervento per mitigare il cambiamento climatico che è già in atto ed è destinato a continuare in modo irreversibile in mancanza di significative inversioni di rotta: le temperature sono in aumento; l'andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello medio del mare si sta innalzando a livello globale;

Ricordato che al fine di evitare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, i paesi sottoscrittori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno concordato di limitare al di sotto dei 2 °C l'aumento della temperatura superficiale media globale rispetto al periodo preindustriale ed entro il 2050, le emissioni globali devono essere ridotte del 50% rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere, entro la fine del secolo, la neutralità carbonica e per l'Europa si tratta di ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'80/95%;

Ritenuto che per conseguire gli obiettivi richiamati sia necessaria una forte accelerazione e rispetto delle politiche climatiche verso nuovi modelli energetici basati su efficienza e rinnovabili e, pertanto, sia importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia in primis i giovani come protagonisti;

Richiamato il forte impegno istituzionale e politico che caratterizza Firenze su questi temi e apprezzato, in particolare, il carattere pacifico, civile e fortemente improntato di protagonismo giovanile che caratterizza la giornata "Global Strike For Future" del 15 marzo;

DECIDE

- di aderire alla manifestazione "Global Strike For Future" del 15 marzo 2019 in difesa del clima e di partecipare alle iniziative che si terranno a Firenze attraverso le forme e le modalità che si renderanno necessarie ed opportune.

M. Falco S.L.
[Signature]

Arianna Xekalos
[Signature]
[Signature]

Per presentazione
Silvia Hofei



ALLEGATO N. 3
ARGOMENTO N. 299

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/03/2019

Mozione N. 2019/00418

ARGOMENTO N 299

Oggetto: Adesione all'iniziativa globale del 15 marzo 2019 "Global Strike for Future"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo alle ore 14:41 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ceccarelli

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Adriana Alberici, Andrea Pugliese, Jacopo Cellai

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Tommaso GRASSI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Adriana ALBERICI	Domenico Antonio LAURIA
Miriam AMATO	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca PAOLIERI
Angelo BASSI	Serena PERINI
Marco COLANGELO	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Susanna DELLA FELICE	Mario RAZZANELLI
Stefano DI PUCCIO	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Francesco TORSELLI
Cristina GIANI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS
Maria Federica GIULIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Leonardo BIEBER	Alessio ROSSI
Jacopo CELLAI	Cristina SCALETTI
Angelo D'AMBRISI	Luca TANI
Francesca NANNELLI	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Appreso che per il 15 marzo 2019 il movimento #Fridaysforfuture, nato con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere ai decisori politici misure concrete contro i cambiamenti climatici, ha promosso uno sciopero "Global Strike For Future", manifestazione che ha assunto rilievo internazionale e dalle caratteristiche ampie e trasversali;

Considerato che la sfida del clima rappresenta uno degli impegni più urgenti e fondamentali a livello globale e richiede la definizione ed il rispetto di strategie coordinate tra i diversi Paesi per mettere in campo politiche adeguate ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo, soprattutto a causa di modelli energetici e produttivi che provocano l'aumento della temperatura globale e del pianeta, che non è mai stata così alta da quando la si misura, cioè dal 1850, ma in molti casi da molte centinaia e migliaia di anni;

Considerato che il mondo scientifico e tutti gli organismi internazionali sono concordi nel ritenere urgente un forte intervento per mitigare il cambiamento climatico che è già in atto ed è destinato a continuare in modo irreversibile in mancanza di significative inversioni di rotta: le temperature sono in aumento; l'andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello medio del mare si sta innalzando a livello globale;

Ricordato che al fine di evitare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, i paesi sottoscrittori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno concordato di limitare al di sotto dei 2 °C l'aumento della temperatura superficiale media globale rispetto al periodo preindustriale ed entro il 2050, le emissioni globali devono essere ridotte del 50% rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere, entro la fine del secolo, la neutralità carbonica e per l'Europa si tratta di ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'80/95%;

Ritenuto che per conseguire gli obiettivi richiamati sia necessaria una forte accelerazione e rispetto delle politiche climatiche verso nuovi modelli energetici basati su efficienza e rinnovabili e, pertanto, sia importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia in primis i giovani come protagonisti;

Richiamato il forte impegno istituzionale e politico che caratterizza Firenze su questi temi e apprezzato, in particolare, il carattere pacifico, civile e fortemente improntato di protagonismo giovanile che caratterizza la giornata "Global Strike For Future" del 15 marzo;

DECIDE

- di aderire alla manifestazione "Global Strike For Future" del 15 marzo 2019 in difesa del clima e di partecipare alle iniziative che si terranno a Firenze attraverso le forme e le modalità che si renderanno necessarie ed opportune.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli

27: Andrea Ceccarelli, Benedetta Albanese, Adriana Alberici, Miriam Amato, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Niccolò Falomi, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Mario Razzanelli, Fabrizio Ricci, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 27 consiglieri

ESITO: Approvata emendata



Gruppo Consiliare Partito

Democratico

MOT. N. 434/19 - EMENDATA
418

Tipo atto: mozione

Oggetto: adesione allo ^{INIZIATIVA} sciopero globale del 15 marzo 2019 "Global Strike For Future"

Proponente: Maria Federica Giuliani, Stefania Collesei, Arianna Xekalos, Tommaso Grassi, Francesca Paolieri, ^{CELLAI}, ^{ARIANO}

IL CONSIGLIO COMUNALE

Appreso che per il 15 marzo 2019 il movimento #Fridaysforfuture, nato con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere ai decisori politici misure concrete contro i cambiamenti climatici, ha promosso uno sciopero "Global Strike For Future", manifestazione che ha assunto rilievo internazionale e dalle caratteristiche ampie e trasversali;

Considerato che la sfida del clima rappresenta uno degli impegni più urgenti e fondamentali a livello globale e richiede la definizione ed il rispetto di strategie coordinate tra i diversi Paesi per mettere in campo politiche adeguate ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo, soprattutto a causa di modelli energetici e produttivi che provocano l'aumento della temperatura globale e del pianeta, che non è mai stata così alta da quando la si misura, cioè dal 1850, ma in molti casi da molte centinaia e migliaia di anni;

Considerato che il mondo scientifico e tutti gli organismi internazionali sono concordi nel ritenere urgente un forte intervento per mitigare il cambiamento climatico che è già in atto ed è destinato a continuare in modo irreversibile in mancanza di significative inversioni di rotta: le temperature sono in aumento; l'andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello medio del mare si sta innalzando a livello globale;

Ricordato che al fine di evitare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, i paesi sottoscrittori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno concordato di limitare al di sotto dei 2 °C l'aumento della temperatura superficiale media globale rispetto al periodo preindustriale ed entro il 2050, le emissioni globali devono essere ridotte del 50% rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere, entro la fine del secolo, la neutralità carbonica e per l'Europa si tratta di ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'80/95%;

Ritenuto che per conseguire gli obiettivi richiamati sia necessaria una forte accelerazione e rispetto delle politiche climatiche verso nuovi modelli energetici basati su efficienza e rinnovabili e, pertanto, sia importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia in primis i giovani come protagonisti;

Richiamato il forte impegno istituzionale e politico che caratterizza Firenze su questi temi e apprezzato, in particolare, il carattere pacifico, civile e fortemente improntato di protagonismo giovanile che caratterizza la giornata "Global Strike For Future" del 15 marzo;

DECIDE

- di aderire alla manifestazione "Global Strike For Future" del 15 marzo 2019 in difesa del clima e di partecipare alle iniziative che si terranno a Firenze attraverso le forme e le modalità che si renderanno necessarie ed opportune.

M. Falco
[Signature]

Arianna Xenatos
[Signature]
[Signature]

Per presentazione
Silvia Hofen



COMUNE DI FIRENZE
7 MAR 2019
Interrogazione N. _____
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. 418

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: mozione

Oggetto: adesione allo sciopero globale del 15 marzo 2019 "Global Strike For Future"

Proponente: Maria Federica Giuliani, COLLESEI, XEKALOS, GRASSI
PAOLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Appreso che per il 15 marzo 2019 il movimento #Fridaysforfuture, nato con le proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg per chiedere ai decisori politici misure concrete contro i cambiamenti climatici, ha promosso uno sciopero "Global Strike For Future", manifestazione che ha assunto rilievo internazionale e dalle caratteristiche ampie e trasversali;

Considerato che la sfida del clima rappresenta uno degli impegni più urgenti e fondamentali a livello globale e richiede la definizione ed il rispetto di strategie coordinate tra i diversi Paesi per mettere in campo politiche adeguate ai cambiamenti climatici indotti dall'uomo, soprattutto a causa di modelli energetici e produttivi che provocano l'aumento della temperatura globale e del pianeta, che non è mai stata così alta da quando la si misura, cioè dal 1850, ma in molti casi da molte centinaia e migliaia di anni;

Considerato che il mondo scientifico e tutti gli organismi internazionali sono concordi nel ritenere urgente un forte intervento per mitigare il cambiamento climatico che è già in atto ed è destinato a continuare in modo irreversibile in mancanza di significative inversioni di rotta: le temperature sono in aumento; l'andamento delle precipitazioni sta variando, ghiaccio e neve si stanno sciogliendo e il livello medio del mare si sta innalzando a livello globale;

Ricordato che al fine di evitare le conseguenze più gravi del cambiamento climatico, i paesi sottoscrittori della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno concordato di limitare al di sotto dei 2 °C l'aumento della temperatura superficiale media globale rispetto al periodo preindustriale ed entro il 2050, le emissioni globali devono essere ridotte del 50% rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere, entro la fine del secolo, la neutralità carbonica e per l'Europa si tratta di ridurre, entro il 2050, le proprie emissioni di gas a effetto serra dell'80/95%;

Ritenuto che per conseguire gli obiettivi richiamati sia necessaria una forte accelerazione e rispetto delle politiche climatiche verso nuovi modelli energetici basati su efficienza e rinnovabili e, pertanto, sia importante una spinta sempre più pressante e incisiva dal basso che coinvolga e abbia in primis i giovani come protagonisti;

Richiamato il forte impegno istituzionale e politico che ha ^{CARATTERIZZA} sempre caratterizzato ~~il~~ ~~Comune~~ di Firenze su questi temi e apprezzato, in particolare, il carattere pacifico, civile e fortemente improntato di protagonismo giovanile che caratterizza la giornata "Global Strike For Future" del 15 marzo;

DECIDE

- di aderire alla manifestazione "Global Strike For Future" del 15 marzo 2019 in difesa del clima e di partecipare alle iniziative che si terranno a Firenze attraverso le forme e le modalità che si renderanno necessarie ed opportune.

H. Federico Gueloni

Frosini

Arianna Xelatos

Stefano Colli
Piero Guarni

Ora:16.45

Verbale: 300

RISOLUZIONE n. 428

OGGETTO: In sostegno ai lavoratori Car Fiat

Presentata dai consiglieri: Guccione Cosimo, Milani Luca, Grassi Tommaso, Amato Miriam, Torselli Francesco, Collese Stefania, Bassi Angelo, Cellai Jacopo, Pezza Cecilia, Lauria Domenico Antonio

16.44: Entra in aula Razzanelli Mario

16.45: Interviene Guccione Cosimo

16.46: Entra in aula D'Ambrisi Angelo

16.48 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16.48: Esito: Approvato

Favorevoli

Alberici Adriana, Amato Miriam, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Grassi Tommaso, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Torselli Francesco, Verdi Donella, Xekalos Arianna

16.47: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1: risoluzione n. 428 - approvata



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/03/2019

Risoluzione N. 2019/00428

ARGOMENTO N 300

Oggetto: In sostegno ai lavoratori Car Fiat

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo alle ore 14:41 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Ceccarelli

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia De Rosa

Fungono da scrutatori i signori Adriana Alberici, Andrea Pugliese, Jacopo Cellai

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Andrea CECCARELLI	Tommaso GRASSI
Adriana ALBERICI	Cosimo GUCCIONE
Miriam AMATO	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Marco COLANGELO	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Angelo D'AMBRISI	Andrea PUGLIESE
Susanna DELLA FELICE	Fabrizio RICCI
Stefano DI PUCCIO	Francesco TORSSELLI
Cristina GIANI	Donella VERDI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS
Maria Federica GIULIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Benedetta ALBANESE	Mario RAZZANELLI
Leonardo BIEBER	Alessio ROSSI
Jacopo CELLAI	Cristina SCALETTI
Niccolò FALOMI	Luca TANI
Francesca NANNELLI	Mario TENERANI
Silvia NOFERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPRESO che la concessionaria Car Fiat dell'Osnago ha avviato dal 31 gennaio la procedura di licenziamento per 24 lavoratori, su 66 dipendenti complessivi, tra Firenze e Sesto Fiorentino e a metà aprile i licenziamenti potrebbero diventare effettivi con ipotesi di cessione del ramo d'azienda che si occupa di servizi logistici;

RIEUNTO che siano da esperire tutti i tentativi e le vie negoziali per evitare i licenziamenti e rilanciare l'azienda anche coinvolgendo nel confronto il gruppo FCA;

RICORDATO che il 6 marzo la Commissione consiliare Lavoro ha approfondito i contenuti della situazione alla presenza di una delegazione dei lavoratori e dei sindacati e lo stesso Assessore al Lavoro del Comune di Firenze si è espresso per una soluzione che eviti il licenziamento dei lavoratori;

ESPRIME vicinanza e solidarietà ai lavoratori della concessionaria Car Fiat che hanno iniziato una mobilitazione in difesa del posto di lavoro e per chiedere l'apertura di un tavolo nel più breve tempo possibile per ritardare la procedura di licenziamento e concordare un piano di rilancio dell'azienda sul mercato;

RIBADISCE il proprio impegno, assieme alla Regione Toscana ed alle altre istituzioni locali, per ricercare una soluzione alla grave situazione creatasi, in primo luogo per sventare i licenziamenti annunciati e rilanciare l'azienda con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori in gioco.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	25:	Andrea Ceccarelli, Adriana Alberici, Miriam Amato, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Marco Colangelo, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Susanna Della Felice, Stefano Di Puccio, Cristina Giani, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Tommaso Grassi, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Francesco Torselli, Donella Verdi, Arianna Xekalos
------------	-----	--

contrari	0:
----------	----

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 25 consiglieri

ESITO: Approvata

Ora:16.48

Verbale: 301

N.Arg.: 20

COMUNICAZIONE N.: 2019/00419

OGGETTO: Comunicazioni su: Giornata internazionale della Donna

16.48: Entra in aula Bieber Leonardo

16.49: Interviene Della Felice Susanna assume la presidenza

16.50: Entra in aula Collesei Stefania

16.50: Esce dall'aula Collesei Stefania

16.51: Interviene Ceccarelli Andrea assume la presidenza

16.54: Entra in aula Collesei Stefania

16.54: Esce dall'aula Collesei Stefania

16.54: Interviene Ceccarelli Andrea

16.55: Interviene Amato Miriam

16.55: Entra in aula Della Felice Susanna

16.55: Esce dall'aula Della Felice Susanna

16.56: Interviene Collesei Stefania

16.59: Interviene Giani Cristina

17.00: Esce dall'aula Noferi Silvia

17.03: Interviene Della Felice Susanna

17.04: Interviene Collesei Stefania assume la presidenza

17.04: Interviene Giuliani Maria Federica

17.05: Entra in aula Collesei Stefania

17.04: Esce dall'aula Collesei Stefania

17.09: Interviene Della Felice Susanna assume la presidenza

17.09: Interviene Paolieri Francesca

17.14: Interviene Ceccarelli Andrea riassume la presidenza

17.14: Interviene Collesei Stefania

17.19: Interviene Ceccarelli Andrea

17.19: Interviene Verdi Donella

17.20: Entra in aula Collesei Stefania

17.19: Esce dall'aula Collesei Stefania

17.24: Interviene Ceccarelli Andrea

ASSISTE LA PRESIDENZA LA VICE SEGRETARIO GENERALE CARLA DE PONTI

17.24: Interviene Alberici Adriana

17.25: Esce dall'aula Scaletti Cristina

17.30: Interviene Ceccarelli Andrea

17.30: Interviene Perini Serena

17.34: Interviene Albanese Benedetta

17.39: Interviene Ceccarelli Andrea

17.39: Interviene Xekalos Arianna

17.43: Interviene Ceccarelli Andrea

17.44: Interviene Giachi Cristina

Ora:17.49

Verbale: 302

DELIBERAZIONE N.: 2018/00014

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche - 3

Soggetto/i proponente/i: Grassi Tommaso

Ufficio proponente: DIREZIONE del CONSIGLIO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole di tutti i presenti sul testo emendato dal proponente 12/03/2019 - Comm. 2 – Favorevole sul testo emendato dal proponente 12/03/2019

17.49: Interviene Ceccarelli Andrea la deliberazione 14, su richiesta del proponente, viene rinviata ad altra seduta

Allegato n. 1: delib. 14/2018 - rinviata



Proposta di Deliberazione di Consiglio

Direzione del Consiglio comunale

Livello Superiore:
Responsabile: Pietro Rubellini
Data Richiesta: 15/01/2018
Numero: 2018/00014
Proponente: Tommaso Grassi
Altri Proponenti: Donella Verdi
Giacomo Trombi
Estensore: Grazia Arico
Pareri Istruttori: Direzione Risorse finanziarie

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche – 3

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30 marzo 2015 con la quale è stata approvata una modifica al Regolamento avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche ed abrogazione Regolamento approvato con delibera n. 27/2011.";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23 maggio 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento avente ad oggetto "Disciplina riguardante l'uso ed il relativo canone di talune aree della città di particolare interesse culturale, artistico, archeologico etno-antropologico e religioso";

Considerato necessario, dopo l'esperienza maturata in questi anni, procedere ad un riordino della materia dell'oggetto del canone ed esclusioni di cui all'articolo 4 del Regolamento vigente

Considerato a tal fine adeguato modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato da Consiglio Comunale con delibera n. 73 del 24 gennaio 2000 e successive modifiche ed integrazioni

Ritenuto, quindi, allo scopo di cui sopra, modificare/integrare il vigente Regolamento COSAP come segue:

- Art. 4 - Oggetto del canone ed esclusioni rivedendo l'articolato al comma mm. ripristinando il pagamento del tributo, salvo superiori disposizioni di legge che prevedessero l'esenzione o l'abbattimento, per l'occupazione del suolo pubblico per riprese cinematografiche dalla durata inferiore ai tre giorni ma che prevedano una occupazione del suolo pubblico superiore a 200 metri quadrati o che coinvolgano le piazze storiche di Piazza San Giovanni, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria e Piazza Strozzi

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Firenze del ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.L.gs 267/200;

DELIBERA

1. Di modificare il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con delibera di Consiglio Comunale n.73 del 24 gennaio 2001 e successive modifiche, come segue:

TESTO VIGENTE

Art. 4 Oggetto del canone ed esclusioni
omissis

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
omissis

...
mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge

NUOVO TESTO PROPOSTO

Art. 4 Oggetto del canone ed esclusioni
omissis

4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
omissis

...
mm. Occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a 3 giorni e che abbiano una occupazione complessiva inferiore ai 200 metri quadrati. Le occupazioni a tale titolo sono comunque sottoposte al pagamento del canone a prescindere dalla loro durata se le riprese

1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

cinematografiche oggetto della ripresa coinvolgano le piazze storiche di Piazza San Giovanni, Piazza della Repubblica, Piazza Santa Croce, Piazza della Signoria e Piazza Strozzi. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal Canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione, redatta ai sensi di legge, e prodotta alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'inizio dell'occupazione medesima.

2. Di dare atto che le modifiche al Regolamento di cui ai precedenti punti decorrono dalla data di esecutività del presente provvedimento.
3. Di prendere atto del testo coordinato con le modifiche del predetto Regolamento allegato parte integrante al presente provvedimento.

Ora:17.52

Verbale: 303

N.Arg.: 22

DELIBERAZIONE N.: 2018/00744

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Edilizio in adeguamento allo schema tipo approvato con Intesa Stato-Regioni del 20/10/2016, recepito con D.G.R. n. 524/2018

Soggetto/i proponente/i: Giovanni Bettarini

Ufficio proponente: DIREZIONE URBANISTICA

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 3 - Favorevole alla delibera così come emendata dalla Giunta - 06/03/2019

17.53: Interviene Bettarini Giovanni illustra la deliberazione e l'emendamento proposto dalla Giunta

18.01: Interviene Bieber Leonardo

18.05 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 5

18.06: Esito: Approvato emendata

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Ceccarelli Andrea,Colangelo Marco,D'Ambrisi Angelo,Della Felice Susanna,Di Puccio Stefano,Falomi Niccolò,Giani Cristina,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio

Non Votanti

Alberici Adriana,Cellai Jacopo,Collese Stefania,Grassi Tommaso,Verdi Donella

18.06 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 4

18.06: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Colangelo Marco, D'Ambrisi Angelo, Della Felice Susanna, Di Puccio Stefano, Falomi Niccolo', Giani Cristina, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Non Votanti

Alberici Adriana, Collese Stefania, Grassi Tommaso, Verdi Donella

18.06: Interviene Ceccarelli Andrea

Allegato n. 1: delib. N. 744 – I stesura

Allegato n. 2: emendamenti di Giunta – accolti

Allegato n. 3: delib. N. 744 – approvata emendata



Testo
I stenne

ALLEGATO N. 1
ARGOMENTO N. 303

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Servizio Edilizia Privata

Livello Superiore: Direzione Urbanistica

Responsabile: Elisabetta Fancelli

Data Richiesta: 04/12/2018

Numero: 2018/00744

Proponente: Giovanni Bettarini

Altri Proponenti:

Estensore: Alessandra Catarzi

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Approvazione modifiche al vigente Regolamento Edilizio in adeguamento allo schema tipo approvato con Intesa Stato-Regioni del 20/10/2016, recepito con D.G.R. n. 524/2018

IL CONSIGLIO

Premesso che il vigente Regolamento Edilizio, approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2015 del 24/07/2015 contestualmente all'approvazione del primo Regolamento Urbanistico comunale, è frutto di un'operazione di sostanziale innovazione, semplificazione ed aggiornamento operata in concomitanza con la fase di nuova pianificazione, che ha recepito anche l'adeguamento al primo regolamento regionale in materia di parametri urbanistici ed edilizi unificati, D.P.G.R. n. 64/R/2013 ai sensi della L.R. 1/2005, articolandosi in 3 Sezioni e 13 Capitoli, 100 articoli;

Richiamato l'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) ai sensi del quale *"Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."*;

Richiamati:

- l'Intesa Stato-Regioni del 20/10/2016 che, in attuazione del citato art. 4 comma 1-sexies del D.P.R. n. 380/2001, ha adottato lo schema di regolamento edilizio-tipo e i relativi allegati - definizioni uniformi e raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia - introducendo altresì termini e modalità di recepimento da parte delle Regioni per il successivo adeguamento da parte dei Comuni entro 180 giorni dal recepimento regionale;

- la D.G.R.T. n. 524/2018 con cui la Regione Toscana ha recepito lo schema di regolamento edilizio-tipo e i relativi allegati, con le precisazioni e le integrazioni previste dall'Intesa, stabilendo procedure e termini per l'adeguamento comunale e specifiche norme transitorie, confermando sia il termine di 180 giorni che la salvaguardia delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici;

Preso atto che la Delibera Regionale di recepimento ha disposto la decorrenza del termine di 180 giorni per l'adeguamento dei Regolamenti comunali allo schema tipo a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 216 della L.R. n. 65/2014, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, comprensivo delle definizioni uniformi allegato allo schema tipo di regolamento edilizio, Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 39/R/2018, entrato in vigore il 23/09/2018;

Rilevata la necessità di adeguare il vigente Regolamento Edilizio in adeguamento allo schema di Regolamento Edilizio-tipo approvato con l'Intesa Stato-Regioni del 20/10/2016, come recepito con D.G.R. n. 524/2018, oltretutto in recepimento delle intervenute innovazioni normative ed ai fini della manutenzione del testo vigente in risposta alle criticità emerse in fase applicativa;

Evidenziato che, ai fini dell'adeguamento di cui sopra, sono state coinvolte le strutture della Azienda Sanitaria Locale competenti in materia di igiene edilizia, anche ai fini dell'espressione del parere ai sensi della L.R. 16/2000, nonché la Consulta degli ordini professionali;

Vista la Relazione generale avente ad oggetto "Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo schema tipo unificato, approvato con D.G.R.T. n. 524 del 21.05.2018 in recepimento dell'Intesa Stato-Regioni del 20 Ottobre 2016", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed i relativi allegati di seguito elencati:

- Allegato 1 alla Relazione generale - Indice del regolamento edilizio adeguato allo schema tipo
- Allegato 2 alla Relazione generale - Dettaglio degli articoli di nuovo inserimento
- Allegato 3 alla Relazione generale - degli articoli del R.E. 2015 in manutenzione.

Evidenziato che il frutto di tale operazione di adeguamento e manutenzione del Regolamento Edilizio 2015 è un'articolazione in 95 articoli, nella massima parte coincidenti con gli articoli del vigente Regolamento Edilizio 2015, con le modifiche e le integrazioni dettagliatamente descritte nella Relazione generale e nei relativi allegati;

Visto il testo completo del Regolamento edilizio adeguato allo schema-tipo come risultante dalle citate modifiche, allegato parte integrante alla presente Delibera;

Visto il parere reso dai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della L.R. 16/2000, con comunicazione prot. GA

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

- L.R. n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio)

- L.R. n. 40/2000 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 01/12/1998 n. 88, concernente "Attribuzioni agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferito alla Regione dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 112".)

- D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali)

Dato atto che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto l'art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente atto;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al Regolamento Edilizio vigente, come da allegati parte integrante e sostanziale alla presente Delibera;

2) di dare atto che all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Edilizio cesserà l'efficacia del testo attualmente vigente che è abrogato per quanto modificato;

3) di dare atto che è altresì da considerare abrogate ogni e qualsiasi altra disposizione in contrasto con la normativa approvata con la presente deliberazione;

4) di dare mandato agli Uffici della Direzione Urbanistica di apportare al testo del Regolamento Edilizio tutte le correzioni di errori materiali ed inesattezze meramente formali;

5) di dare mandato agli Uffici della Direzione Urbanistica di provvedere alla pubblicazione in rete civica del testo del Regolamento edilizio, come adeguato allo Schema-tipo, nonché degli allegati costituenti riferimento unitario ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20.10.2016, come recepiti con DGRT 524/2018 "Definizioni uniformi" e "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia";

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
adeguato allo schema tipo
approvato con DGRT 524/2018 in recepimento dell'Intesa Stato-Regioni 20
Ottobre 2016

TESTO INTEGRALE MODIFICATO

proposta

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 - Struttura del Regolamento [Nuovo articolo 1]

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U. 268 del 16.11.2016) in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le relative finalità di semplificazione e uniformità, è redatto secondo lo schema-tipo e gli allegati approvati dall'Intesa, come recepiti da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018.
2. Ai sensi dell'Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, il regolamento edilizio si articola in due parti:
 - a. Parte prima, "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", nella quale è semplicemente richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale
 - b. Parte seconda "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", nella quale è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, compresa quella delle modalità costruttive ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 380/01, ordinata nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema-tipo di Regolamento edilizio.

Art. 2 - Definizioni uniformi e riferimenti disciplinari generali [Nuovo articolo 2]

1. Ai sensi dell'Intesa e del suo recepimento da parte della Regione Toscana, per quanto attiene la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, nelle materie elencate al punto 4 dello schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1 all'Intesa 18.10.2016 e Allegato A alla DGRT 524/18), si fa espresso rinvio a:
 - Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, come recepite da parte della Regione Toscana in allegato B alla DGRT 524/18 e ricomprese nel DPGR 39/R/2018
 - La modulistica unificata come recepita e aggiornata dalla Regione Toscana
 - la ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente, come recepito e integrato da parte della Regione Toscana in allegato C alla DGRT 524/18, contenente elenco delle disposizioni inerenti il procedimento per il rilascio, la presentazione e il controllo dei titoli abilitativi edilizi, nonché i requisiti generali delle opere edilizie (lettere da e.1 a e.6 del punto 4 dello schema-tipo), vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale, le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie

I link ai documenti "definizioni uniformi dei parametri urbanistici" e "ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente", sono pubblicati in rete civica, sportello unico edilizia, sezione "regolamento edilizio".
2. In recepimento di quanto disposto dal Regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, comprensivo delle definizioni uniformi recepite con DGRT 524/2018, con DPGR 39/R/2014, si fa altresì espresso rimando a detti parametri.
3. Nella progettazione degli interventi edilizi e per le relative verifiche di conformità, ai sensi del presente Regolamento, si devono utilizzare in particolare le definizioni uniformi e i parametri di seguito elencati:
 - Superficie utile (definizione uniforme n. 14 della DGRT 524/18)
 - Superficie accessoria (definizione uniforme n. 15 della DGRT 524/18)
 - Superficie complessiva (definizione uniforme n. 16 della DGRT 524/18)
 - Superficie calpestabile (definizione uniforme n. 17 della DGRT 524/18)

- Piano o locale fuori terra (definizione uniforme n. 20 della DGRT 524/18)
- Piano o locale seminterrato (definizione uniforme n. 21 della DGRT 524/18)
- Piano o locale interrato (definizione uniforme n. 22 della DGRT 524/18)
- Sottotetto (definizione uniforme n. 23 della DGRT 524/18)
- Soppalco (definizione uniforme n. 24 della DGRT 524/18)
- Volume tecnico (definizione uniforme n. 31 della DGRT 524/18)
- Edificio (definizione uniforme n. 32 della DGRT 524/18)
- Loggia/loggiato (definizione uniforme n. 37 della DGRT 524/18)
- Portico/porticato (definizione uniforme n. 39 della DGRT 524/18)
- Terrazza (definizione uniforme n. 40 della DGRT 524/18)
- Tettoia (definizione uniforme n. 41 della DGRT 524/18)
- Volume virtuale (definizione uniforme n. 46 della DGRT 524/18)
- Unità immobiliare (Art. 30 del DPGR 39/R/2018)
- Serra solare (Art. 57 del DPGR 39/R/2018)

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 3 - Natura, finalità e ambito di applicazione della parte seconda del Regolamento Edilizio [art. 1 RE2015 adeguato]

1. La presente parte del Regolamento edilizio disciplina l'attività edilizia, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia (DPR 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e LR 65/2014), in conformità allo schema-tipo approvato con Intesa Stato Regioni del 18 ottobre 2016 (G.U. 268 del 16.11.2016) come recepito da parte della Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 524 del 21 Maggio 2018, per le finalità di tutela e riqualificazione dell'organismo urbano, di mantenimento e miglioramento delle condizioni di vivibilità, decoro e igiene della città.
2. A tale scopo il Regolamento edilizio in conformità alla normativa sovraordinata e al vigente strumento urbanistico, nonché in linea con i principi generali e con le specifiche indicazioni di cui ai punti 8 e 9 dello schema di Regolamento edilizio-tipo, Allegato 1 all'Intesa 18.10.2016 e Allegato A alla DGRT 524/2018, disciplina le modalità costruttive, le normative tecnico estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di decoro e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi, le relative forme di controllo e vigilanza.
3. Le disposizioni della presente parte del Regolamento, per le relative finalità, si applicano a tutti gli interventi edilizi indipendentemente dalla tipologia e classificazione, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. La contravvenzione alle specifiche disposizioni e prescrizioni della presente parte del Regolamento Edilizio è oggetto di Ordine di ripristino e conformazione, nonché di sanzione pecuniaria nei casi specificati all'art. 93 del presente Regolamento.

Art. 4 - Contenuto della parte seconda del Regolamento Edilizio [art. 2 RE2015 adeguato]

1. La presente parte del Regolamento, organizzata secondo la struttura dello schema-tipo allegato all'Intesa e recepito con DGRT 524/18, costituisce disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 2 comma 4 e all'art. 4 comma 1 del Testo Unico dell'edilizia, DPR 380/01, con riguardo a:
 - a. le modalità operative per la progettazione, la valutazione, l'esecuzione e il controllo delle diverse tipologie di intervento edilizio;
 - b. i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di vivibilità degli immobili;
 - c. le prescrizioni in materia di decoro urbano e aspetto esteriore dei fabbricati, nonché le norme di tutela specifica da osservare negli interventi su edifici e contesti di particolare valore storico, culturale e ambientale, in linea con i relativi indirizzi della pianificazione comunale.
2. La presente parte del Regolamento specifica inoltre, con appositi allegati, di seguito elencati, le modalità operative da applicarsi nel calcolo del contributo di costruzione e dei sanzionamenti pecuniari:
 - Allegato A: Disposizioni specifiche per il calcolo del contributo di costruzione;
 - Allegato B: Disposizioni specifiche per il calcolo delle sanzioni amministrative previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 65/2014;
 - Allegato C: Disposizioni specifiche per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art 167, comma 5 del DLgs 42/2004 e art. 37, lettera b) della L 308/2004;

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Art. 5 - Oggetto del Titolo I [Nuovo articolo 3]

1. Il presente Titolo contiene disposizioni di natura procedurale e operativa in materia di Sportello Unico dell'Edilizia, organismi consultivi, procedure e adempimenti edilizi non precisate dalla disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, (disciplina generale elencata nella "ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente", allegato C alla DGRT 524/18, il cui link è pubblicato in rete civica, sportello unico edilizia, alla sezione "regolamento edilizio").

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 6 - Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) [Nuovo articolo 4]

1. Il Comune esercita le funzioni di Sportello Unico dell'Edilizia ai sensi dell'art. 5 comma 4bis del DPR 380/01, ovvero adottando la modalità telematica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Restano fermi:

- la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- le modalità e gli strumenti di gestione telematica e i relativi Servizi On Line, adottati dai diversi Enti, nell'ambito delle relative competenze e dell'autonomia statutaria

2. Il SUE garantisce, per tramite della sezione web dedicata all'interno della rete civica comunale e dei servizi on line, l'informazione in merito a:

- i riferimenti normativi per l'attività edilizia;
- gli strumenti urbanistico-edilizi, comprese le mappe della disciplina dei suoli e dei vincoli in consultazione interattiva;
- gli adempimenti dovuti in relazione ai diversi tipi di intervento edilizio;
- la modulistica unificata per l'attività edilizia;
- l'organizzazione degli uffici;
- le modalità di deposito delle pratiche;
- lo stato di avanzamento dell'iter delle diverse pratiche;
- le modalità di accesso agli atti.

3. I servizi di Sportello Unico dell'Edilizia, quando necessari in relazione ad attività produttive, sono resi accessibili per tramite dello Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), come da relativo Regolamento, al quale si fa espresso rimando.

Art. 7 - Commissione Edilizia Interna [art. 15 R.E.2015]

1. Al fine di garantire i necessari requisiti di parità di trattamento e trasparenza nell'applicazione della vigente disciplina urbanistica ed edilizia, è istituita, quale organo tecnico consultivo, la Commissione Edilizia Interna.

2. La Commissione Edilizia Interna è formata:

- dal dirigente del Servizio Edilizia Privata o suo delegato;
- dal dirigente responsabile in materia di tutela geologico-idraulica o suo delegato;
- dai tecnici titolari di Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Privata, o istruttori direttivi dagli stessi delegati.

3. La Commissione Edilizia Interna è presieduta dal dirigente del Servizio Edilizia privata o suo delegato. Le riunioni della Commissione Edilizia si tengono di norma con cadenza settimanale e sono valide ogni qualvolta siano presenti il dirigente del Servizio Edilizia privata (o, in caso di sua

assenza, il tecnico titolare di Posizione Organizzativa all'uopo delegato), e due tecnici titolari di Posizione Organizzativa o istruttori direttivi tecnici dagli stessi delegati.

4. Il parere della Commissione Edilizia Interna è acquisito nei seguenti casi:

- a. casi di particolare rilevanza o complessità, non direttamente riconducibili al disposto normativo, su motivata proposta del Responsabile del Procedimento;
- b. interventi per i quali sia necessaria una verifica in materia geologico-geotecnica e idraulica;
- c. interventi che richiedono tale parere per espressa previsione del presente Regolamento.

5. Il parere della Commissione non è vincolante ai fini della conclusione dell'iter istruttorio dei progetti e non costituisce presunzione del rilascio del Permesso di costruire.

Art. 8 - Commissione Comunale per il Paesaggio [art. 16 R.E.2015]

1. Per effetto dell'art. 249 della LR 65/2014, ai fini dell'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di vincolo paesaggistico e dell'espressione del parere ai sensi degli articoli 152 e 153 della medesima Legge Regionale, è istituita la Commissione per il Paesaggio, formata da tre membri esperti nominati dalla Giunta Comunale.

2. I commissari devono possedere i requisiti prescritti dall'art.153, comma 6, della LR 65/2014, restano in carica cinque anni e non possono essere rieletti.

3. Le deliberazioni di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio, individuati previo avviso pubblico, sono corredate da curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al precedente secondo comma, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità in materia paesaggistica.

4. I commissari incaricati, per tutta la durata dell'incarico, non potranno curare le fasi autorizzatorie o di formazione del titolo edilizio, anche a sanatoria, relative a progetti di intervento sul territorio comunale.

5. Sono considerati dimissionari quei commissari che, senza giustificato motivo, restino assenti per più di tre sedute consecutive.

6. Ai componenti della Commissione per il paesaggio è corrisposto un gettone ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 153 della LR 65/2014.

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 9 - Requisiti del progetto edilizio [art. 27 R.E.2015]

1. Il progetto edilizio deve verificare:

a. il rispetto dei vincoli insistenti sull'immobile per le relative finalità, e pertanto il preventivo ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta prescritti dalle relative norme di Legge, quali a titolo esemplificativo:

- vincoli di Bene culturale, paesaggistico o archeologico ai sensi del DLgs 42/2004;
- vincoli di rispetto di varia natura (aeroportuale, ferroviario, cimiteriale e altri);
- vincoli idrogeologico, di ambito fluviale e idraulico.

b. la conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di livello nazionale e regionale, nei diversi settori afferenti alla tutela idraulica, geologica e sismica, alla sicurezza statica e antincendio delle costruzioni, alle distanze minime dai confini e tra le costruzioni, alle dotazioni di parcheggi prescritti, all'accessibilità anche da parte dei soggetti diversamente abili, l'igiene e salubrità delle costruzioni, la protezione contro il rumore il contenimento dei consumi energetici;

c. la conformità allo strumento urbanistico comunale e al Regolamento Edilizio, verificando in particolare

- la disciplina di tutela idraulica, geologica e sismica definita dallo strumento urbanistico;

- la disciplina generale e particolare definita dallo strumento urbanistico e i relativi requisiti in termini di dotazioni riferite ai diversi usi;
- la disciplina igienico-sanitaria delle costruzioni e dei locali definita dal presente Regolamento e i relativi requisiti generali e particolari (distanze minime dai confini e tra le costruzioni, dotazioni generali di impianti e servizi, dimensionamento, posizionamento, areazione e illuminazione dei locali);
- la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana definita dal presente Regolamento.

2. Per gli interventi che lo strumento urbanistico assoggetti ad approvazione di un Piano urbanistico attuativo comunque denominato, ovvero alla stipula di una convenzione o alla verifica di sostenibilità, tali adempimenti devono essere esperiti preliminarmente al deposito del progetto per l'acquisizione del titolo edilizio.

Art. 10 - Elaborati del progetto edilizio (documentazione minima) [art. 28 R.E.2015]

1. La documentazione da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli edilizi, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per poter verificare la conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia e urbanistica, tramite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello stato di progetto e dello stato di sovrapposizione. A tale scopo è definita, nelle tabelle che seguono, una documentazione minima da depositare in unica copia a corredo della modulistica (scaricabile in rete civica) appropriata alla tipologia di intervento.

DOCUMENTAZIONE MINIMA DI PROGETTO - ELABORATI TESTUALI
<u>Relazione di analisi storico-critica</u> atta a documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili classificati dal vigente strumento urbanistico come soggetti a restauro e risanamento conservativo, ovvero a ristrutturazione edilizia con le limitazioni di cui all'art. 13, comma 6.1, delle NTA del RU, nei termini e modi da questo precisati.
<u>Relazione tecnico illustrativa contenente:</u> <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione dell'immobile, in termini catastali, di destinazione urbanistica e di legittimità dello stato attuale; - l'illustrazione del progetto; - la dimostrazione di conformità del medesimo ai vincoli insistenti sull'immobile, alle diverse norme incidenti sull'attività edilizia, alla disciplina dello strumento urbanistico e del Regolamento Edilizio; - gli elementi idonei ad illustrare il progetto anche per quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel contesto e le caratteristiche dei materiali; - l'indicazione, per i diversi elementi del progetto, ivi compreso l'impianto delle alberature, dei possibili conflitti e criticità rispetto al contesto esistente e delle relative soluzioni.
<u>Relazione Abbattimento Barriere Architettoniche (A.B.A)</u> nei casi e nei termini prescritti dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, comprensiva di dichiarazione di conformità e specifica delle eventuali soluzioni tecniche alternative.
<u>Relazione di carattere geologico e/o geotecnico</u> nei casi e nei termini prescritti dalle specifiche normative di settore.
<u>Relazioni tecnico specialistiche</u> in materia di protezione acustica, contenimento dei consumi energetici, sicurezza in copertura e quanto altro previsto dalla vigente normativa di settore.
<u>Documentazione fotografica di rilievo</u> , generale e di dettaglio, dell'immobile, proporzionata alla natura e complessità del medesimo, estesa al fronte dell'edificio e al contesto urbano circostante.
<u>Prospetto di autocalcolo degli oneri</u> (solo per opere onerose) corredato da relativo elaborato grafico dimostrativo dei calcoli dimensionali.

DOCUMENTAZIONE MINIMA DI PROGETTO - ELABORATI GRAFICI			
	Stato attuale	Stato di progetto	Sovrap- posto
<u>Estratto di mappa catastale ed urbanistica</u> con perimetrazione dell'area interessata dall'intervento.	x		
<u>Planimetria con indicazioni plano-altimetriche</u> in scala 1/200 con indicazione delle quote del lotto interessato e degli spazi pubblici prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili.	x	x	x
<u>Planimetria dell'area di proprietà</u> , degli spazi pubblici in scala 1/200 con indicazione di tutti gli elementi che possono condizionare la progettazione quali collocazione ed altezza degli edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d'acqua, servitù pubbliche, alberature ed opere a verde, ecc.	x	x	x
<u>Planimetria delle aree a verde</u> in scala 1/200 sia pubbliche che private, con indicazione delle superfici almeno parzialmente permeabili, delle alberature di medio e alto fusto con le dimensioni dell'ingombro della chioma al massimo sviluppo e maturità e dei parametri che possano determinare la destinazione d'uso di bosco, ai sensi di Legge.	x	x	x
<u>Profili dell'andamento altimetrico</u> dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti.	x	x	x
<u>Tavola esplicativa analitica dei calcoli</u> per la determinazione dei valori e parametri urbanistici previsti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia scomposti in figure geometriche elementari quotate.	x	x	
<u>Pianta dell'edificio nella scala minima 1:100</u> completa di quotatura delle dimensioni di ciascun vano e delle aperture di facciata, indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori, indicazione della superficie di ciascun vano abitabile con verifica del relativo rapporto aero-illuminante.	x	x	x
<u>Sezioni dell'edificio nella scala minima 1:100</u> debitamente quotate, sufficienti a fornire una completa rappresentazione altimetrica dell'edificio e dell'unità immobiliare, i rapporti altimetrici con le aree e gli edifici contigui.	x	x	x
<u>Prospetti dell'edificio nella scala minima 1:100</u> con indicazione dei materiali, nei casi in cui siano previste modifiche in esterno.	x	x	x

2. Ai fini di una corretta lettura dell'intervento edilizio nel suo complesso, gli elaborati di stato sovrapposto, in caso di titoli a variante, devono riportare sempre, oltre al sovrapposto con la precedente soluzione progettuale, anche la sovrapposizione tra lo stato antecedente ai lavori e quello di progetto, come variato, evidenziando in giallo le parti demolite e in rosso quelle costruite.

3. Gli elaborati costituenti il progetto depositato in forma telematica devono essere redatti con formato, scala e composizione tali da consentirne un'efficace consultazione, come da specifiche tecniche allo scopo definite e scaricabili in rete civica.

Art. 11 - Attività edilizia in aree soggette a Piani Attuativi o a Convenzionamento [art. 6 R.E.2015]

1. Nelle aree in cui lo strumento urbanistico vigente assoggetta gli interventi edilizi alla predisposizione di Piani Attuativi, le richieste o i depositi dei titoli abilitativi sono subordinati

all'approvazione di tali strumenti urbanistici di dettaglio, e alla stipula della relativa convenzione, con i termini, modalità e contenuti definiti dalla vigente normativa urbanistica.

2. I titoli e gli interventi edilizi devono essere conformi alla particolare disciplina dei Piani attuativi.
3. Ove lo strumento urbanistico preveda l'obbligo di convenzionamento per la realizzazione diretta di interventi edilizi, le richieste e i depositi dei titoli abilitativi sono subordinati alla stipula di dette convenzioni, nei termini e con le modalità definiti dallo strumento medesimo.

Art. 12 - Opere non soggette a sanatoria, opere non sanabili [art. 12 R.E.2015 in manutenzione]

1. Per effetto dell'art. 40, primo comma, della L 47/1985, agli interventi in parziale difformità dal titolo abilitante si applicano le sanzioni vigenti al momento in cui l'abuso è stato commesso.
2. Per le opere eseguite in assenza di titolo o in totale difformità da esso, non sanabili con la procedura di cui all'art. 36 del DPR 380/2001 e all'art. 209 della LR 65/2014, realizzate successivamente all'entrata in vigore della medesima L 47/1985 (17 marzo 1985), si applicano le sanzioni e procedure previste dal DPR 380/2001 e dalla LR 65/2014.
3. Nel rispetto del principio riportato al precedente comma e in attuazione degli artt. 40 e 48 della L 47/1985, non necessitano di alcun provvedimento di sanatoria:
 - a. le opere realizzate in corso di edificazione in variante dalla Licenza o concessione edilizia, ma non costituenti totale difformità ai sensi dell'art. 7 della L 47/1985, eseguite in data anteriore a quella di entrata in vigore della L 10/1977 (30 gennaio 1977), e per le quali sia stato rilasciato dall'Amministrazione Comunale Certificato di Abitabilità o agibilità e uso, rilasciato ai sensi del RD 27 Luglio 1934 n. 1265, costituendo il certificato stesso attestazione di conformità di quanto realizzato, salvi gli eventuali interventi ad esso successivamente realizzati;
 - b. le modifiche interne agli edifici definite all'art. 26 della L 47/1985, eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della Legge medesima, in attuazione dei disposti di cui all'art. 48 della L 47/1985, nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 18/07/1986, nr. 3466/25;
 - c. le modifiche interne agli edifici di cui all'art. 26 della L 47/1985, per le quali sia accertata la realizzazione entro i termini di vigenza del medesimo articolo (dal 17 marzo 1985 al 10 gennaio 1997), ma sia mancato il prescritto deposito della relazione;
 - d. le lievi modifiche contenute entro i limiti previsti dall'art. 198, comma 4, LR 65/2014;
 - e. le varianti in corso d'opera oggi definite all'art. 211 della LR 65/2014, in riferimento alla normativa vigente al momento della realizzazione delle stesse.
 - f. le opere di Manutenzione straordinaria assimilate ad attività edilizia libera ed eseguite successivamente alla data di liberalizzazione di tali attività, ferme restando le sanzioni per l'omesso deposito e i contributi eventualmente dovuti ai sensi di Legge.
4. Le opere esterne abusivamente realizzate in aree soggette ai vincoli definiti alla parte III del DLgs 42/2004 che non siano assoggettabili al procedimento di verifica di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del DLgs medesimo, possono essere mantenute in essere esclusivamente quando non configurino un danno ambientale, non vi sia un pubblico interesse alla loro rimozione e siano state eseguite antecedentemente al 27 giugno 2006 (entrata in vigore della modifica all'art. 167 del D.lgs 42/04 apportata con l'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006), applicando il sanzionamento pecuniario di Legge, con le modalità di calcolo dettagliate nell'Allegato "C" al presente Regolamento.
5. Per le opere non sanabili e non assoggettabili a ripristino ai sensi di Legge, si precisano i seguenti riferimenti operativi:
 - a. nell'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della rimessa in pristino prevista dalla Legge nei casi definiti agli art. 33 (opere di Ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità dal titolo), e 34 (opere in parziale difformità dal Permesso di costruire), del DPR 380/01, si deve far riferimento alle modalità di calcolo dell'incremento di valore, nonché agli specifici adempimenti individuati nell'Allegato "B" al presente Regolamento;
 - b. nell'applicazione della sanzione pecuniaria prevista all'art. 37 del DPR 380/01 per opere di cui all'art. 22 del DPR 380/01 medesimo, realizzate in assenza o difformità dalla SCIA, si deve far riferimento alle modalità di calcolo dell'incremento di valore definite nell'Allegato "B" al

presente Regolamento, potendo altresì ammettersi, nell'ambito di detta procedura, ai fini di una tempestiva conformazione degli immobili alla disciplina vigente, l'esecuzione di opere di conformazione, sulla base di idonea ordinanza e entro i relativi termini, limitatamente a:

- puntuali opere di manutenzione straordinaria, per adeguamento statico, antincendi, impiantistico, igienico-sanitario, nonché per conformazione alla disciplina urbanistica comunale e alla disciplina di decoro del presente regolamento, ovvero ai fini del rispetto di vincoli sovraordinati, dietro parere dell'Ente competente;
- demolizione di opere abusivamente realizzate e non conformi.

I sanzionamenti pecuniari di cui sopra operano esclusivamente in relazione ai profili amministrativi, dietro pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, non producendo alcun effetto di estinzione del reato ai sensi di Legge.

Art. 13 - Proroga dei termini di decadenza del Permesso di costruire e della SCIA [art. 9 R.E.2015]

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà dell'intestatario del titolo abilitativo; sono riconosciute come tali, e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione le seguenti fattispecie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. sequestro penale del cantiere;
- b. provvedimento di sospensione dei lavori;
- c. attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell'originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
- d. ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
- e. impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili;
- f. situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all'esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del Permesso di costruire.

2. L'istanza di proroga deve essere completa di idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi e della documentazione che attesti l'esistenza delle condizioni per il rilascio e la loro estraneità alla volontà dell'intestatario del titolo abilitativo.

Art. 14 - Opere da eseguirsi con procedura di urgenza [art. 13 R.E.2015]

1. Possono essere iniziate in assenza di Permesso di costruire o SCIA:

- a. opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità;
- b. opere che presentino documentato carattere di necessità e urgenza.

2. Nei casi di cui al comma precedente, entro 24 ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione al Sindaco, specificando natura ed entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.

3. Nel termine di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di Permesso di costruire, oppure con il deposito di SCIA in funzione del tipo di intervento ricorrente.

4. In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge.

Art. 15 - Demolizioni [art. 24 R.E.2015]

1. Gli interventi di demolizione, parziale o totale sono consentiti, nel rispetto del vigente strumento urbanistico e dei vincoli di tutela presenti, previo deposito di SCIA edilizia, quando interessino:

- a. superfetazioni prive di valore storico-architettonico e documentale, previa analisi storico critica che ne dimostri l'effettiva consistenza;
- b. manufatti o parti di essi realizzati in assenza di titolo edilizio.

Art. 16 - Inabitabilità e inagibilità [art. 37 R.E.2015]

1. Si definisce inagibile l'edificio o l'unità immobiliare per la quale vengano a mancare i requisiti definiti dalla Legge (art. 24 del DPR 380/2001, e art. 149 della LR 65/2014).
2. In presenza di condizioni di inabitabilità o inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità, o depositata l'attestazione ai sensi di Legge, il Comune dichiara, ai sensi dell'art. 222 del RD 1265/1934, l'inagibilità dell'edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti.
3. Un edificio dichiarato inabitabile/inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

Art. 17 - Incentivi per l'edilizia sostenibile [art. 97 R.E.2015]

1. Agli interventi edilizi che prevedano un'elevata qualità costruttiva, tale da superare i parametri e requisiti di Legge in materia di livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, nonché dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti, si applicano incentivi di carattere economico mediante una riduzione percentuale del contributo di costruzione pari al 10%.

Art. 18 - Strutture e utilizzi temporanei [art. 98 R.E.2015]

1. Si considerano strutture temporanee quelle strutture fisiche assimilabili, per dimensioni e funzioni, a manufatti edilizi, ma destinate a un utilizzo circoscritto nel tempo e con caratteristiche fisiche tali da non determinare trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ai sensi di Legge e garantirne una facile rimozione.
2. Le Strutture temporanee devono in particolare presentare tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. sistemi di ancoraggio al suolo tali da garantirne una facile rimozione;
 - b. materiali che costituiscono le strutture e le chiusure verticali e orizzontali del tipo prefabbricato, così da garantirne un agevole smontaggio;
 - c. chiusure verticali e orizzontali, salve le particolari esigenze derivanti da vincoli di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o particolari requisiti connessi alle dimensioni o alla specialità delle funzioni ospitate, prevalentemente realizzate con materiali privi di rigidità propria;
 - d. periodo di montaggio non superiore a sei mesi continuativi, al quale deve necessariamente seguire un periodo di smontaggio pari almeno alla durata del periodo in cui sono state mantenute.
3. La realizzazione di strutture temporanee per periodi superiori a sei mesi è ammessa esclusivamente nel caso che esse siano destinate a servizio di attività pubblica, seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato ma riconosciuta di interesse pubblico, preceduta da conforme deliberazione assunta dalla Giunta che dia atto dell'esistenza di un pubblico interesse.
4. Le costruzioni temporanee di cui sopra, in quanto non comportanti trasformazione permanente non soggette a titoli edilizi, ma al deposito di idonea SCIA amministrativa ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, nel rispetto dei principi e della disciplina comunale di igiene, vivibilità, decoro urbano e di tutela dell'aspetto esteriore degli edifici, comprendendo altresì:
 - dichiarazione di impegno a rimuovere i manufatti temporanei alla scadenza del termine indicato e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
 - planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000;
 - rappresentazione grafica del manufatto;
 - documentazione fotografica dei luoghi;
 - gli atti di assenso necessari, in caso di beni sottoposti a vincoli sovraordinati;

- perizia di stima sull'entità e il costo degli interventi necessari per lo smontaggio e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

- polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa per l'importo della perizia di cui alla precedente lettera, incrementata del 30%, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la dichiarazione di impegno allo smontaggio.

5. Qualora la costruzione temporanea interessi impianti, strutture o aree di proprietà comunale, ancorché gestiti da terzi, la SCIA è depositata presso la Direzione competente, mentre per immobili di proprietà di privati o di altri Enti, è depositata presso la Direzione urbanistica.

6. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dalla Direzione depositaria della SCIA amministrativa, su richiesta dell'interessato, previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario, precedente stato dei luoghi. In caso che la rimozione della struttura non avvenga entro i termini indicati la fidejussione è azionata ai fini dell'esecuzione in danno del soggetto inadempiente.

Utilizzi temporanei

7. Per le finalità di mitigazione del degrado generato dall'abbandono degli immobili, individuate dal Regolamento Urbanistico (art. 19.4.2), temporanee utilizzazioni di immobili per periodi non superiori a 6 mesi sono ammissibili, senza che ciò comporti variazione dell'originaria destinazione d'uso, nel presupposto della legittimità urbanistico-edilizia, nonché nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che gli utilizzi siano dismessi da almeno un anno;
- che l'immobile non presenti condizioni di pericolosità;
- che sia assicurata la sicurezza statica e antincendio dell'immobile;
- che sia assicurata la sicurezza e funzionalità degli impianti necessari in relazione all'uso;
- che sia assicurata la presenza delle dotazioni igieniche idonee in relazione all'uso;

8. La temporanea utilizzazione di immobili per funzioni pubbliche o di interesse pubblico è ammessa per periodi temporali di norma non superiori a dodici mesi, su conforme indicazione della Giunta comunale.

9. L'attivazione di utilizzi temporanei, alle condizioni di cui ai precedenti comma, può avvenire tramite deposito di apposita SCIA ai sensi della L. 241/1990, di natura amministrativa. Tali temporanee utilizzazioni non comportano alcuna variazione dell'originaria destinazione d'uso dell'immobile.

10. Qualora si intenda proseguire i temporanei utilizzi oltre i termini individuati dalla SCIA, si devono attivare le procedure per il cambio di destinazione d'uso, nel rispetto delle prescrizioni e dei requisiti della vigente disciplina degli usi contenuta nel Regolamento Urbanistico.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 19 - Contenuto del Titolo II [Nuovo articolo 5]

Il presente Titolo II contiene disposizioni di natura procedurale e operativa in materia di esecuzione dei lavori non precisate dalla disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale, (disciplina generale elencata nella "ricognizione della disciplina generale dell'attività edilizia vigente", allegato C alla DGRT 524/18, il cui link è pubblicato in rete civica, sportello unico edilizia, alla sezione "regolamento edilizio").

Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 20 - Comunicazione di inizio lavori e adempimenti relativi [art. 29 R.E.2015]

1. Il titolare di Permesso di costruire deve dare comunicazione scritta dell'inizio dei lavori, fornendo i riferimenti dell'impresa esecutrice, del Direttore dei Lavori, del Responsabile per la sicurezza e di tutti gli altri soggetti necessari, come da modulistica allo scopo predisposta e disponibile in rete civica. Qualunque successiva variazione di tali riferimenti deve essere tempestivamente comunicata, anche nei casi di opere eseguite in forza di SCIA edilizia.

2. Al momento dell'inizio dei lavori, siano essi soggetti a permesso di Costruire o a SCIA, deve essere collocato sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:

- le opere in corso di realizzazione;
- la natura del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo;
- il nominativo dell'intestatario del titolo abilitativo;
- il nominativo del progettista;
- il nominativo del direttore dei lavori;
- il nominativo dell'esecutore dei lavori;
- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto);
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto);
- gli estremi della Notifica preliminare di cui al DLgs 81/2008, quando dovuta;
- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.

3. Nei casi di realizzazione di nuovi edifici, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto inoltre a collocare, sul luogo dei lavori, apposita cartellonistica raffigurante in assonometria o prospettiva l'opera progettata, al fine di illustrare l'intervento.

Art. 21 - Occupazione e manomissione degli spazi pubblici [art. 31 R.E.2015]

1. Qualora durante i lavori o comunque per l'esecuzione dei medesimi si renda necessario occupare o manomettere il suolo pubblico, deve essere richiesta e ottenuta la relativa autorizzazione amministrativa dell'Ente proprietario, previo pagamento del canone dovuto.

2. Nel caso che l'esercizio del cantiere abbia causato manomissioni o danneggiamenti del suolo e degli spazi pubblici, è fatto obbligo, per il committente e per l'impresa, di provvedere alle opere necessarie per il pieno ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità.

3. Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell'opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a diciotto mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi all'uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma che precede.

Art. 22 - Comunicazione di ultimazione lavori [art. 32 R.E.2015]

1. L'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare del Permesso di costruire o della SCIA, contestualmente alla presentazione della certificazione di fine lavori, ai sensi di Legge, con la quale si asseveri la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso. A seguito di tale comunicazione il titolo edilizio estingue la propria efficacia e non può più costituire presupposto per qualsiasi ulteriore opera o variante.
2. Quando non sia data regolare comunicazione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei soggetti interessati all'esecuzione delle stesse continua a mantenere le responsabilità previste dalla vigente normativa.
3. Nel corso dell'intervento edilizio, e comunque prima della presentazione della certificazione di abitabilità o agibilità, il titolare del Permesso di costruire o di altro titolo abilitativo deve provvedere ai seguenti ulteriori adempimenti:
 - a. richiesta del numero civico all'ufficio Toponomastica del Comune, nei casi di realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o variazione della numerazione civica preesistente;
 - b. richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura, quando non già presente;
 - c. domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali nei casi ammessi.

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 23 - Prescrizioni per il cantiere [art. 30 R.E.2015]

1. Nei cantieri dove si eseguono opere edilizie di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le vigenti norme di prevenzione infortuni e sicurezza sui cantieri e di prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, nonché ogni altra disposizione in materia di conduzione dell'attività edilizia in genere.
2. Per tutta la durata dei lavori deve essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private, compreso le esalazioni moleste e la creazione di polvere. A tal fine il cantiere deve essere:
 - recintato e provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche o rosse) e notturne (luci rosse), nonché di dispositivi rifrangenti a integrazione dell'illuminazione stradale;
 - accessibile senza pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità;
 - monitorato e vigilato anche nei periodi di interruzione delle lavorazioni;
 - libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento.
3. Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia consultabile dei seguenti documenti:
 - Permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia e relativi elaborati di progetto;
 - deposito presso il Genio Civile per le opere ad esso assoggettate dalla vigente normativa in materia di strutture e costruzioni in zona sismica, corredata dal relativo progetto strutturale;
 - giornale dei lavori, quando richiesto dalla vigente normativa, periodicamente vistato dal direttore dei lavori;
 - documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e contenimento dei consumi energetici;
 - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici;
 - copia della notifica preliminare di cui al DLgs 81/2008, quando dovuta.
4. Per le finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata, nei casi di prolungata interruzione delle lavorazioni o di mancato completamento dell'opera nei termini di validità del titolo edilizio, il cantiere, ancorché inattivo, deve essere opportunamente custodito, monitorato e mantenuto negli approntamenti, recinzioni, accessi, nonché per quanto riguarda le opere realizzate.

5. Nei casi di cui al comma precedente, le recinzioni e gli approntamenti di cantiere potranno permanere come realizzate per un periodo non superiore a diciotto mesi a partire dal fermo del cantiere, oltre il quale termine è fatto obbligo di:

- rimuovere qualsivoglia approntamento temporaneo;
- realizzare nuove opere di confinamento e accesso dagli spazi pubblici con materiali e soluzioni rispettose dei principi e delle prescrizioni della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana di cui ai Cap. XI e XII;
- eseguire le opere (di tipo non provvisoriale), necessarie a garantire la sicurezza delle strutture e delle opere private realizzate.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 24 - Contenuto del Titolo III [Nuovo articolo 6]

1. Il presente Titolo III contiene, la disciplina comunale dell'attività edilizia di cui all'art. 2 comma 4 e all'art. 4 comma 1 del Testo Unico dell'edilizia, DPR 380/01 articolata nei diversi Capi come da schema-tipo di Regolamento Edilizio allegato all'Intesa e recepito con DGRT 524/18 e in particolare:

- al Capo I, la disciplina igienico-sanitaria da applicare per la costruzione o la modifica degli edifici
- al Capo V, la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana
- al Capo VI particolari fattispecie non immediatamente riferibili a una sola delle due categorie precedenti

2. Il presente Titolo contiene altresì, nei Capi da II a IV, i riferimenti alle disposizioni comunali in materia di Spazi e servizi pubblici, Verde pubblico, Tutela dell'Ambiente, Infrastrutture, servizi e reti tecnologiche, Infrastrutture e reti tecnologiche, contenute nel Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della L.R. 1/2005, ovvero nei regolamenti comunali di settore.

Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 25 - Finalità, principi e ambito di applicazione della disciplina igienico-sanitaria [art. 38 R.E.2015]

1. Le prescrizioni di cui al presente Capo, unitamente a quelle riferite ai requisiti dei diversi spazi e locali, dettagliate per le diverse forme di utilizzo (articoli da 25 a 57), costituiscono disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza e vivibilità degli immobili ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DLgs 380/2001 e debbono applicarsi a tutti gli edifici, o parti di essi, di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione di edifici preesistenti.

2. Le stesse prescrizioni debbono applicarsi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente agli elementi e componenti edilizi oggetto di intervento, oltreché nei casi in cui si alterino i legittimi assetti preesistenti, compatibilmente con la disciplina di tutela insistente sugli immobili.

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è in ogni caso vietato peggiorare le condizioni igienico-sanitarie, di vivibilità e di sicurezza presenti. In tal senso si considera peggiorativo, nei cambi di destinazione d'uso che non verifichino il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dettagliati nei successivi capitoli per le diverse casistiche, la trasformazione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 46 e 52.

4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non modifichino la destinazione d'uso ed il numero delle unità immobiliari sono sempre ammessi interventi di miglioramento igienico-sanitario, anche quando gli stessi non verifichino pienamente i requisiti dettagliati nei successivi capitoli.

5. La disciplina di cui al presente capo è articolata in:

- prescrizioni di carattere generale contenute, articoli da 26 a 43;
- prescrizioni di dettaglio per le abitazioni, articoli da 44 a 50;
- prescrizioni di dettaglio per attività diverse da quella abitativa, articoli da 51 a 57.

Art. 26 - Salubrità [art. 39 R.E.2015]

1. Per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie le costruzioni e le loro modifiche dovranno essere progettate e realizzate in modo da conseguire un opportuno isolamento da:

- umidità, di qualsivoglia origine e natura, assicurando che le murature siano intrinsecamente asciutte, anche da condensa interstiziale, ed il piano di calpestio sia isolato dal terreno mediante solaio, vespaio o idonea intercapedine areati;
 - escursione termica, garantendo altresì, per gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante il rispetto della vigente normativa in materia di efficienza energetica ed utilizzo di fonti rinnovabili (DLgs 19 agosto 2005, n. 192, DPR 2 aprile 2009, n. 59, DLgs 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010 n. 96);
 - fonti di rumore (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi Regolamenti di attuazione con particolare riferimento al DPCM 5 dicembre 1997);
 - penetrazione di animali, curando che, a tale scopo tutte le aperture di aerazione siano opportunamente protette con griglie o altri dispositivi idonei, e che il sistema delle condutture e canalizzazioni sia realizzato e mantenuto a perfetta tenuta.
2. In tutti gli interventi edilizi devono essere impiegati materiali compatibili con la tutela della salute delle persone e la conservazione dell'ambiente, tali da garantire un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
3. È vietato realizzare nuovi edifici su terreni già adibiti a discariche o a sedi di attività che abbiano inquinato il suolo, fino a quando gli stessi non siano stati sottoposti a bonifica secondo la vigente normativa in materia.

Art. 27 - Distanze minime dai confini [art. 40 R.E.2015]

1. Per distanza minima di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti che non rilevino ai fini della sagoma dell'edificio, oppure delle logge e dei porticati con il lato libero da murature o chiusure vetrate.
2. La distanza di un edificio dai confini di proprietà deve essere comunque non inferiore a m 5, pari metà della distanza minima tra edifici, così da ripartirne equamente l'onere tra i due confinanti. L'obbligo di rispettare distanze minime dai confini superiori a quelle dettate dal Codice Civile, per la sua natura igienico-sanitaria, si intende riferito ai soli confini tra proprietà contigue e deve applicarsi anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario.
3. La costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta può essere ammessa in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto presso la competente Conservatoria, con cui il proprietario confinante costituisca una servitù che lo obblighi ad assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici.
4. Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine nei seguenti casi:
 - a. costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà (costruendo in appoggio sul muro preesistente reso comune, ovvero in aderenza allo stesso, artt. 874 e 877 C.C.);
 - b. costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo edificante (principio della prevenzione) quando ciò non comporti sostanziali limitazioni alla possibilità edificatoria del lotto contiguo, a condizione che il rettangolo che ha per base il fabbricato in progetto e profondità pari a m 10 non intersechi sul fondo contiguo alcun fabbricato preesistente;
 - c. porzioni completamente interrato degli edifici.

Art. 28 - Distanze minime tra edifici [art. 41 R.E.2015]

1. Le distanze minime tra gli edifici sono quelle definite quali minimi inderogabili dalla vigente normativa urbanistico-edilizia di livello nazionale (DM 1444/1968), e quelle eventualmente prescritte dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica. Sono esclusi dal rispetto delle prescrizioni in materia di distanze gli edifici costruiti in aderenza.
2. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori:

- a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggluntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - alla distanza minima ammessa per le costruzioni, pari a m 10.
3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate, debbono anch'essi garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m 10.
4. La distanza minima deve misurarsi ortogonalmente alla parete e pertanto si ritiene rispettata quando, costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza minima, non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestate o non finestrate) dell'edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda e similari), non assimilabili a pareti, seppure gli stessi siano invece rilevanti per la verifica dei limiti di distanza minima dai confini previsti dall'art. 873 del Codice Civile.
5. Ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono irrilevanti:
- a. minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti;
 - b. distanze tra pareti dello stesso edificio, ferme restando le prescrizioni riguardanti chiostrine e cavedi;
 - c. logge e porticati, quando abbiano il lato libero da murature.

Art. 29 - Pareti finestrate [art. 42 R.E.2015]

1. Si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestrate di locali comunque abitabili.
2. Non costituiscono invece pareti finestrate:
 - a. le pareti prive di aperture;
 - b. le pareti che presentino solo porte o finestre a servizio di vani scala;
 - c. i tratti di parete privi di finestrate posti ad una distanza superiore a m 3 dal perimetro della finestra più prossima, anche se non complanari alla finestra stessa, da misurare ortogonalmente alle linee degli stipiti, dell'architrave e della soglia;
 - d. le pareti che presentino porte o finestre di locali abitabili qualificate nei grafici di progetto come luci, ai sensi dell'art. 901 del Codice Civile, a condizione che le stesse siano irrilevanti ai fini di garantire i requisiti minimi di illuminazione e ventilazione naturale diretta prescritti per tali locali.

Art. 30 - Dotazioni impiantistiche [art. 43 R.E.2015]

1. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di idonei impianti per approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui, per l'approvvigionamento di energia elettrica e per il riscaldamento, nel rispetto delle norme di settore che regolano le diverse materie e delle disposizioni che seguono.

Impianto idrico

2. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile, attinta, salva dimostrata impossibilità tecnica, dall'acquedotto pubblico, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte, in modo da non determinare impurezze ed alterare i caratteri organolettici dell'acqua.
4. Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di idonee apparecchiature per l'accumulo ed il sollevamento dell'acqua, dimensionate in base all'utenza servita e senza possibilità di

esclusione, in modo da garantire continuità di servizio. Tali apparecchiature devono presentare i seguenti requisiti:

- serbatoi di accumulo di norma fuori terra, di idoneo materiale, a perfetta tenuta, completamente svuotabili e pulibili, opportunamente protetti dalle escursioni termiche;
- locale destinato ad accogliere l'impianto di sollevamento dell'acqua di altezza non inferiore a m 2, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture ed al tubo di troppo pieno;
- serbatoi, qualora interrati, provvisti di scannafosso che ne consenta l'ispezione;
- tubazione di troppo pieno e scarico senza alcuna continuità con l'impianto di smaltimento delle acque reflue.

5. Nelle nuove costruzioni o negli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere installata una doppia rete idrica per consentire un eventuale utilizzo di acqua priva delle caratteristiche di potabilità per usi diversi dal consumo umano, come definito dal DLgs 31/2001.

Impianto elettrico

6. Ogni edificio deve essere provvisto di impianto elettrico conforme alle vigente normativa in materia (L 46/1990 e DM 37/2008) e allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto mediante l'uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate.

Impianto di Riscaldamento

7. Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza di persone devono essere dotati di impianto di riscaldamento in conformità vigente normativa in materia di installazione degli impianti e contenimento dei consumi energetici.

8. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione, o comunque alla permanenza continuativa di persone, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort abitativo. Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in occasione di qualsiasi intervento edilizio che ecceda la manutenzione straordinaria.

9. Per la progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da scarichi di impianti termici civili, è fatto obbligo di adozione di impianti termici centralizzati con contatore di calore a contabilizzazione separata/risparmio energetico nelle seguenti casistiche:

- a. realizzazione di nuovi edifici, ovvero ristrutturazioni di interi edifici con contestuale cambio d'uso, comprendenti almeno quattro unità immobiliari a medesima destinazione d'uso;
- b. interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti l'adeguamento o la realizzazione di impianti di riscaldamento che interessino edifici nella loro interezza, ovvero più di sei unità immobiliari a medesima destinazione d'uso. In tali casi possono essere adottati, in alternativa, impianti termosingolo con caldaie di nuova generazione, a bassa emissione in classe 5 della norma UNI EN 297;

10. Negli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione di superfici esistenti o la nuova edificazione è obbligatoria l'adozione di impianti termici in classe 5 della norma UNI EN 297.

Art. 31 - Smaltimento delle acque pluviali e acque reflue [art. 44 R.E.2015]

1. Ciascun edificio deve essere dotato di distinti impianti atti a garantire la raccolta delle acque piovane e di quelle reflue (nere o saponose), ovvero risultanti da utilizzi che ne compromettano la naturale purezza, il loro convogliamento a idonei dispositivi di depurazione e quindi al recapito finale, alla pubblica fognatura.

2. L'impianto di raccolta delle acque pluviali deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di altra natura.

3. Nella realizzazione di Nuovi edifici, anche con demolizione e ricostruzione, deve essere garantito il reimpiego delle acque pluviali per usi non pregiati e comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, cassette per scarico wc e similari), oppure a dispersione delle medesime, mediante processi lenti, negli spazi verdi, salvo i casi in cui si presentino condizioni di dimostrata impossibilità.

4. Gli impianti di smaltimento delle acque reflue devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei requisiti definiti nei successivi comma, fatte salve le casistiche di dimostrata impossibilità negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che configurino un miglioramento delle condizioni presenti, nonché le casistiche oggetto di specifica valutazione e le relative prescrizioni da parte del soggetto competente alla gestione della pubblica fognatura.

5. I dispositivi di depurazione delle acque nere e delle acque saponose devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti, che si determina in relazione ai diversi utilizzi, come da tabella di seguito riportata.

Abitanti equivalenti in relazione ai diversi usi	
<i>Destinazione/funzione</i>	<i>Abitante equivalente/superficie utile</i>
<i>Abitazioni</i>	1 abitante equivalente/35 mq
<i>Alberghi, case di riposo, ospedali</i>	1 abitante equivalente/2 posti letto
<i>Esercizi di somministrazione</i>	1 abitante equivalente/5 posti mensa
<i>Uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione</i>	1 abitante equivalente/5 addetti
<i>Scuole</i>	1 abitante equivalente/5 posti alunno
<i>Musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli specificati o ad essi assimilabili</i>	4 abitanti equivalenti / wc installato

6. Prima di essere condotte al recapito finale, le acque reflue devono essere condotte a uno dei dispositivi di depurazione e trattamento individuati dalla tabella che segue, in funzione del tipo di ricettore finale e del tipo di acque reflue.

Dispositivi di trattamento dei reflui – requisiti e prescrizioni		
Tipo di ricettore	Prescrizioni per tipo di refluo	
	<i>Acque nere</i>	<i>Acque saponose</i>
<i>Pubblica fognatura mista</i>	Fossa settica bicamerale realizzata e dimensionata a norma di regolamento, o comunque ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti.	Pozzetto ad interruzione idraulica di capacità utile complessiva pari a mc 0,05 per ogni abitante equivalente, o ad un dispositivo di depurazione atto a dare un refluo con caratteristiche qualitative conformi alle normative vigenti, secondo le eventuali prescrizioni impartite dal soggetto gestore della rete.
<i>Pubblica fognatura nera</i>	Non è necessario alcun tipo di trattamento preventivo, secondo le istruzioni che saranno di volta in volta impartite dal soggetto gestore della rete.	

Fosse biologiche

7. Le fosse biologiche devono, di norma, essere collocate nel resede dell'edificio a una distanza non inferiore a m 1 dalle fondazioni del medesimo, salvo i casi di dimostrata impossibilità a garantire tale distanza, e presentare idonei requisiti di:

- accessibilità ed ispezionabilità;
- perfetta tenuta in modo da evitare infiltrazioni negli edifici.

Nei soli casi in cui non sia possibile alcuna conveniente collocazione esterna all'edificio e comunque esclusivamente per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, è ammessa la realizzazione della

fossa biologica all'interno di un distinto locale posto a quota non superiore a quella del terreno, riservato esclusivamente a tale scopo oppure, ove anche ciò non risulti possibile, nel vano scala.

8. Alle fosse biologiche non possono essere mai condotte acque saponose o acque pluviali e nella loro realizzazione devono altresì essere garantiti i requisiti elencati nella tabella che segue.

Fosse biologiche – requisiti	
<i>Tipologia</i>	Bicamerale
<i>Capacità utile complessiva delle camere</i>	almeno 225 litri per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di 3.000 litri (mc 3) complessivi
<i>Tubazioni (afflusso, deflusso e comunicazione)</i>	diametro non inferiore a cm 10
<i>Chiusure</i>	chiusini a doppia lapide, anche in corrispondenza dei punti di ispezione del dispositivo di comunicazione tra camere, tali da garantire la chiusura ermetica
<i>Tubazione di ventilazione</i>	collocazione in prossimità del cielo della fossa diametro non inferiore a cm 10 e sfociante sopra la copertura dell'edificio o comunque in posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili
<i>Requisiti delle fosse biologiche in cemento Armato</i>	pareti e soletta di fondo di spessore non inferiore a cm 15, e soletta di copertura dimensionata in funzione dei carichi da applicarsi, con un minimo assoluto di cm 8
<i>Requisiti delle fosse biologiche di tipo prefabbricato</i>	protezione con idoneo rinfiacco di calcestruzzo di spessore almeno pari a cm 15, posate su getto di calcestruzzo in modo tale da garantire la stabilità del manufatto, con soletta di copertura dimensionata in funzione dei massimi carichi da applicarsi
<i>Requisiti delle fosse biologiche da collocare all'interno dell'edificio</i>	separazione dal solaio di calpestio del vano soprastante con camera d'aria di altezza non inferiore a cm 40, adeguatamente areata con condotti di ventilazione sfocianti direttamente all'esterno possibilità di vuotatura meccanica senza interessare locali abitabili di tipo primario posizione tale da non disperdere cattivi odori in prossimità di locali abitabili

Recapito dei liquami al di fuori della pubblica fognatura

9. In caso di recapiti diversi dalla pubblica fognatura l'impianto deve essere approvato dai competenti uffici comunali e tutte le calate delle acque nere devono terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica, con bocchetta di ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica ispezionabili da collegare mediante condutture interrate, a un idoneo impianto di depurazione conforme a quanto previsto dal Regolamento comunale in materia, cui si rimanda integralmente.

Art. 32 - Evacuazione dei prodotti di combustione, fumi e vapori di cotture e di aria trattata (camini e canne fumarie) [art. 45 R.E.2015 in manutenzione]

1. Lo sbocco dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici, portato ad altezza di almeno un metro dalla quota della falda, in conformità alle prescrizioni della vigente normativa di settore applicabile ai diversi casi, come da tabella che segue, nonché garantendo di non compromettere le normali condizioni di vivibilità degli immobili contermini.

Canne fumarie - requisiti	
<i>Tipologia impianti a combustione</i>	<i>Requisiti condotti di espulsione</i>
termici civili di potenzialità termica superiore a 35 kW, inclusi gli impianti termici di forni di imprese artigiane con superficie interna superiore a mq 1	Normativa di settore in vigore al momento della realizzazione dell'impianto (Allegato IX al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
termici civili di potenzialità termica inferiore a 35 kW, termici di forni di imprese artigiane con superficie interna inferiore a 1 mq e gli impianti di espulsione che generino qualsivoglia esalazione nociva o molestia	Norme UNI-CIG 7129

2. Allo scopo di garantire la salubrità dei locali camini, canne fumarie e condotti di evacuazione dei fumi e vapori di cottura devono avere sbocco oltre la copertura. Allo scopo di non compromettere le normali condizioni di vivibilità degli immobili contermini i medesimi camini devono essere portati ad altezza di almeno un metro dalla quota della falda e in ogni caso essere collocati a distanza dagli edifici contermini tale che il cono di deflusso dei gas di combustione non interessi le pareti finestrate degli edifici vicini. A tal fine il cono di deflusso si determina come segue:

- il vertice è ubicato al centro della bocca superiore del condotto di evacuazione dei fumi;
- in corrispondenza di pareti prive di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 15° rispetto all'asse;
- in corrispondenza di pareti finestrate o comunque dotate di aperture il segmento generatore del cono si assume inclinato di 45° rispetto all'asse.

Sono fatti salvi i disposti, le eccezioni e deroghe di cui all'art. 5, commi 9, 9bis, 9ter del DPR 26 agosto 1993, n. 412.

3. L'espulsione a parete di impianti di evacuazione dei fumi e vapori di cottura di locali abitativi è ammessa, nel rispetto delle Norme UNICIG 7129 nei soli casi di interventi di miglioramento igienico-sanitario su unità immobiliari ed utilizzi esistenti, quindi con esclusione dei cambi di destinazione d'uso e dei frazionamenti immobiliari, per dimostrata impossibilità alla realizzazione dello sbocco oltre la copertura derivante da vincoli imposti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana e dei requisiti di seguito riportati:

- devono essere esclusi lo sbocco in chiostrine dove affacciano finestre di locali primari o di supporto, nonché i fenomeni di surriscaldamento;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione e la parete direttamente antistante pari a m 4;
- distanza minima, misurata in orizzontale, tra la bocca di espulsione ed il centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante pari a m 6;
- distanza, misurata in verticale, tra la sommità dalla bocca di espulsione ed il davanzale della finestra direttamente soprastante pari a m 2;
- distanza minima, da terra, per fronti prospicienti spazi pubblici, di uso pubblico o comune, pari a m 3;
- la velocità dell'aria espulsa, ad una distanza di m 2 dalla bocca di espulsione, non sia superiore a ml/sec. 0,20.

Nel rispetto dei medesimi requisiti e delle Norme UNICIG 7129, è sempre ammessa l'espulsione a parete di impianti di trattamento aria e ventilazione di servizi igienici, con accorgimenti tali da garantire il rispetto della disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana, in particolare per i fronti sulla pubblica via o su spazi pubblici, di uso pubblico o comune. In questi ultimi casi la distanza minima, da terra potrà essere ridotta fino a m. 2,50.

4. Nei soli casi in cui la realizzazione di idonei condotti per espulsione fumi e vapori di cottura di locali adibiti ad attività diverse da quella abitativa sfocianti in copertura si ponga in contrasto con la disciplina di decoro e tutela dell'immagine urbana di cui all'art. 68 del presente Regolamento, è ammessa l'adozione di idonei impianti tecnologici tali da garantire il rispetto delle norme

fondamentali in materia di igiene e sicurezza, senza fuoriuscita all'esterno di fumi o vapori. L'espulsione a parete o tramite infissi non è consentita.

5. Fermo restando la necessità di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire le necessarie condizioni di vivibilità degli immobili contermini, le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di:

- a. canne fumarie esistenti, a parità di attività servita;
- b. mera sostituzione di generatori di calore individuali;
- c. manutenzioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione sfocianti oltre la copertura dell'edificio.

Art. 33 - Cortili [art. 46 R.E.2015 in manutenzione]

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce cortile lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici le cui caratteristiche dimensionali rispondano ai requisiti minimi definiti nella tabella che segue distinti per la nuova edificazione e per gli edifici esistenti.

Cortili – requisiti		
	<i>Cortili di nuova costruzione</i>	<i>Cortili di edifici esistenti</i>
<i>Superficie</i>	mq 60	mq 40
<i>Distanza tra una parete finestrata e quella opposta</i>	m 10, riducibili a m 8 quando sia la parete finestrata che quella opposta presentino altezza non superiore a 10 m e il cortile sia previsto da un progetto unitario che riguardi l'edificio nella sua interezza	10 m, riducibili quando la parete più alta presenti altezza inferiore, fino a un minimo assoluto di m 6
<i>Utilizzo</i>	Deve essere consentito il deposito delle biciclette a servizio degli utenti dell'immobile	

2. Quando il cortile abbia andamento verticale irregolare, con incremento dell'area progredendo dal basso verso l'alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione.

3. Gli interventi su cortili esistenti che presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento devono prevedere, ove possibile, il miglioramento dei parametri dimensionali (superficie e distanza tra pareti finestrate), esistenti; quando il miglioramento non risulti possibile, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile irregolare sono ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto e non prevedano, nei cambi d'uso, l'inserimento di utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 46 e 52 del presente Regolamento.

Finestre e immissioni di aria nei cortili

4. Sui cortili possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale, ivi compresi quelli di tipo primario (art. 41, 46 e 52), destinati alla presenza continuativa di persone.

5. Nei cortili su cui si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità

6. Le finestre esistenti in cortili esistenti poste a distanza inferiore alla minima indicata nella tabella del comma 1 possono essere asservite a locali di maggior pregio (con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 46 e 52 del presente Regolamento), anche in caso di cambio d'uso, a condizione che tali finestre siano poste a una distanza pari al 3/5 dell'altezza della parete frontistante, misurata a partire dalla quota di calpestio dei locali oggetto di intervento, con un minimo assoluto di m 5. Resta ferma la dimensione minima del cortile esistente definita al comma 1.

Art. 34 - Chiostrine [art. 47 R.E.2015]

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce chiostrina lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali rispondano ai requisiti minimi definiti nella tabella che segue, ma non siano tali da poterlo qualificare come cortile.

Chiostrine – requisiti	
<i>Superficie</i>	mq 12
<i>Lato minore</i>	m 3

2. Quando la chiostrina presenti un andamento verticale irregolare, con incremento dell'area progredendo dal basso verso l'alto, le prescrizioni di cui al presente articolo vanno verificate in corrispondenza di ogni variazione di sezione.

3. Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentino condizioni di contrasto con il presente Regolamento, devono prevedere, ove possibile, il miglioramento dei parametri dimensionali (superficie e lato minore) esistenti. Quando il miglioramento non risulti possibile o opportuno, gli interventi di mutamento della destinazione d'uso sui locali che prospettano sulla chiostrina irregolare saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico sanitaria in atto e non prevedano inserimento di utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti con riferimento alle classi di pregio definite agli artt. 46 e 52 del presente Regolamento.

Apertura di finestre e immissioni di aria nelle chiostrine

4. Sulle chiostrine possono essere aperte esclusivamente finestre di locali di abitazione temporanea o di locali inabitabili (art. 41, 46 e 52). Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto o su cortile regolamentare) di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente Regolamento.

5. Nelle chiostrine sulle quali si aprono finestre di locali abitabili è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali in cui vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità.

Art. 35 - Cavedi [art. 48 R.E.2015]

1. Si definisce cavedio lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina.

2. I cavedi sono di regola riservati al passaggio e alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d'aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili.

3. Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l'utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano.

4. Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, deve essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso deve inoltre essere convenientemente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane.

Art. 36 - Scale [art. 49 R.E.2015 in manutenzione]

1. Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione e tutte le nuove unità immobiliari realizzate a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia devono essere dotati di almeno una scala di dimensioni e caratteristiche regolamentari.

2. Quando la superficie coperta di un piano sia superiore a mq 400, le scale devono essere in numero tale che ciascuna di esse non serva superfici superiori a mq 400. Tale limite può essere elevato nei seguenti casi:

- in edifici a destinazione abitativa, fino a mq 600 limitatamente ai primi due piani fuori terra (piani terreno e primo);
- per destinazioni diverse da quella abitativa, in relazione all'ampiezza delle rampe superiore a quella minima prescritta ed alla presenza di collegamenti meccanizzati, nel rispetto della normativa di Prevenzione Incendi.

3. Le unità immobiliari di edifici per abitazione con più di due piani fuori terra, fatta eccezione per gli alloggi duplex, devono avere almeno un accesso da una scala del tipo chiuso.

4. Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare i seguenti requisiti:

- rampe rettilinee, prive di ventagli o altri artifici suscettibili di renderne disagiata l'uso;
- gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l'intero sviluppo della scala;
- requisiti e caratteristiche dimensionali come da tabella che segue:

Scale del tipo a comune - Requisiti	
<i>Larghezza rampa</i>	cm 120
<i>Profondità pedata (p)</i>	cm 30
<i>Alzata (a)</i>	tale che $2a+p$ sia compreso tra cm 62 e cm 64
<i>Parapetti</i>	Altezza cm 100 Conformazione tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm 10
<i>Pianerottoli intermedi</i>	Profondità non inferiore alla larghezza della rampa
<i>Pianerottoli di arrivo</i>	Profondità cm 130
<i>Corrimano per rampe di ampiezza fino a cm 180</i>	Su almeno un lato della scala, per rampe di ampiezza fino a cm 180 Su due lati della scala, per rampe di ampiezza oltre cm 180

5. Può essere fatta eccezione alle prescrizioni di cui sopra solo nei casi di:

- scale in esubero rispetto alla dotazione minima comunque prescritta;
- inserimento di elevatore in corpi scala esistenti, quando per dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, da attestare a cura e responsabilità del tecnico asseverante, si renda necessario ridurre l'ampiezza delle scale condominiali esistenti, dovendo comunque garantire un'ampiezza finale, ad opere concluse, non inferiore a cm 90, senza applicazione di tolleranze, riducibili a cm 85, nei soli casi di corpi scala di larghezza inferiore a m. 2.40, a condizione che il corrimano presenti sporgenza massima pari a 5 cm, nonché la conformità alla vigente disciplina sulla sicurezza delle costruzioni anche con riferimento agli aspetti geologici e geotecnici;
- trasformazione funzionale di scale interne esistenti in scale a comune, con un limite inderogabile, a lavori finiti pari a cm 90, senza applicazione di tolleranze.

6. Le scale comuni di tipo chiuso di nuova realizzazione devono essere dotate di aerazione naturale diretta. Anche in tali casi non è mai ammesso conseguire i livelli di aerazione ed illuminazione prescritti dal presente Regolamento per i vari tipi di locali mediante aperture realizzate su pozzi scale comuni di tipo chiuso.

7. Le scale interne a singole unità immobiliari devono presentare i seguenti requisiti:

- alzata costante per l'intero sviluppo della scala e pedata tale da garantire i requisiti di larghezza e profondità minimi in corrispondenza della mezzera della pedata, anche nei casi di pedate di conformazione non costante (ventagli e simili);
- requisiti e caratteristiche dimensionali come da tabella che segue:

Scale interne a singole unità immobiliari - requisiti	
<i>Larghezza rampa</i>	cm 80
<i>Profondità pedata (p)</i>	cm 25
<i>Alzata (a)</i>	tale che la somma 2a+p sia compresa tra cm 62 e cm 64
<i>Altezza parapetti</i>	cm 90
<i>Pianerottoli intermedi e di arrivo</i>	profondità non inferiore alla larghezza della rampa

Art. 37 - Requisiti relativi alla fruibilità, sicurezza, protezione e riservatezza dell'utenza [art. 50 R.E.2015]

Abbattimento delle Barriere Architettoniche

1. Ferma restando la necessità che nei nuovi edifici sia assicurato il rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di superamento delle barriere architettoniche, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono soggetti al rispetto della vigente normativa nazionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche in conformità ai criteri generali di progettazione e delle specifiche soluzioni tecniche definiti a livello nazionale limitatamente alle seguenti casistiche:

- a. edifici pubblici e privati aperti al pubblico, per i soli spazi aperti al pubblico, indistintamente per ogni opera edilizia suscettibile di limitare la fruizione dell'ambiente ai disabili;
- b. negli edifici privati non aperti al pubblico e nelle parti non a comune degli stessi solo in caso di ristrutturazione edilizia, secondo i criteri generali di progettazione, nonché le soluzioni tecniche alternative e specifiche individuate dalla vigente disciplina in materia;
- c. opere finalizzate esclusivamente al superamento delle barriere architettoniche per la cui realizzazione vengono richieste ed ottenute le procedure particolari, le deroghe regolamentari e i finanziamenti previsti dalla vigente disciplina in materia;
- d. interventi di frazionamento immobiliare, garantendo il grado di "visitabilità" definito dal DM 236/1989.

2. Fanno eccezione al pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, le seguenti casistiche di immobili e interventi:

- a. gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti a vincolo quali beni culturali o paesaggistici ai sensi di Legge, nonché per gli immobili ad essi equiparati da parte dello strumento urbanistico, nei termini e con gli obblighi definiti dalle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- b. gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative specifiche e relative alle particolari funzioni assegnate, non sono realizzabili senza barriere architettoniche nonché per i locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

Vivibilità sicurezza e protezione dell'utenza

3. Per qualsivoglia tipologia di intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti la creazione di nuove unità immobiliari a destinazione residenziale tramite frazionamento o mutamento di destinazione d'uso non possono essere conteggiate quali superfici utili ai fini del dimensionamento dei locali quelle di locali o porzioni di essi, non provvisti dei requisiti di aeroinquinazione prescritti. Nei medesimi casi deve essere inoltre garantita la visitabilità ai sensi della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché i requisiti di seguito elencati:

Creazione di nuovi alloggi per frazionamento o mutamento d'uso – Requisiti	
<i>Isolamento acustico</i>	Come da vigente normativa per le nuove costruzioni (L 447/1995 e DPCM 5/12/97) limitatamente agli elementi che costituiscono nuova partizione tra le unità immobiliari
<i>Visitabilità e comoda fruizione</i>	- Larghezza minima nuovi corridoi pari a 1,00 m - Dimensioni minime nuovi disimpegni comuni a più unità immobiliari 1,50x1,50 m

4. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni anche in quota, nonché di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza antincendio, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza gli edifici devono osservare le seguenti prescrizioni:

- gli spazi comuni e di collegamento devono essere privi di sporgenze pericolose e tali, per conformazione, materiali e tipologia di infissi, da evitare l'insorgere di pericoli per l'incolumità delle persone;
- gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti devono essere tali da non immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni di normale funzionamento, esalazioni, fumi o vibrazioni e da non costituire pericolo per le persone e per le cose;
- le finestre devono avere vetri agevolmente sostituibili e lavabili dall'interno del locale, con eccezione di quelle poste ad altezze inferiori a m 1,50 dal calpestio esterno, e parapetti dimensionati in maniera tale da resistere agli urti accidentali, con le altezze minime indicate nella tabella che segue:

Parapetti delle finestre – Requisiti	
Tipologia	Altezza minima parapetto e requisiti
<i>Parapetti pieni</i>	cm 90 dalla quota del pavimento interno somma tra l'altezza e la profondità dei davanzali: cm 110
<i>Parapetti di finestre a tutt'altezza o con parapetto pieno di altezza inferiore alla minima prescritta</i>	Parapetto in metallo o altro materiale, fino ad un'altezza di cm 100 dalla quota del pavimento interno
<i>Parapetti di finestre di locali destinati al soggiorno e al pernottamento, anche di tipo non residenziale direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune</i>	cm 180 dalla quota di calpestio degli spazi esterni, oppure, in alternativa, è prescritta l'adozione di accorgimenti che evitino l'introspezione e garantiscano un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi, con riferimento alla medesima quota. Materiali tali da garantire idonee condizioni di protezione, riservatezza, e vivibilità anche degli spazi pubblici o di uso comune, escludendo i pannelli vetrati

La progettazione e l'esecuzione degli interventi edilizi, devono altresì tenere a riferimento i principi e i contenuti delle Linee Guida in materia di miglioramento della sicurezza d'uso delle abitazioni approvate con DGRT 17/12/2012 n. 1160.

Art. 38 - Locale [art. 51 R.E.2015]

1. Si definisce locale la porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di autonomia funzionale.
2. Si definisce locale plurifunzione il locale destinato ad ospitare più funzioni distinte, diverse dalla residenza, svolte sia contemporaneamente che in particolari e distinte occasioni ed orari.
3. Il dimensionamento, il confinamento e la conformazione dei locali deve rispondere a criteri di coerenza tipologica con la funzione prevista, e di compatibilità tra funzioni contigue evitando la formazione di spazi angusti e difficilmente arredabili.
4. Si considerano porzioni di uno stesso locale gli spazi che presentano medesima quota di calpestio collegati da varchi di larghezza non inferiore a m 1.40 e di superficie complessiva maggiore di mq 4,00.
5. Non costituiscono locale i volumi tecnici e gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell'edificio (scannafossi e simili) o al passaggio e alla manutenzione degli impianti (cavedi e simili).

Art. 39 - Categorie di locali e superfici [art. 52 R.E.2015]

1. In funzione delle loro caratteristiche funzionali, dimensionali e costruttive, nonché della loro rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento, i locali si distinguono nelle seguenti categorie:

- locali primari, che comportano la permanenza continuativa di persone;
- locali di supporto alla funzione primaria;
- locali di servizio alle funzioni di supporto (per le attività diverse dalla residenza), che non comportano la permanenza continuativa di addetti;
- locali accessori, adibiti esclusivamente a funzioni complementari, che comportano una presenza solo saltuaria ed occasionale di persone.

2. L'attribuzione dei locali alle diverse categorie e le relative classi di pregio sono specificate nei successivi capitoli, in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli immobili.

Art. 40 - Altezza libera dei locali [art. 53 R.E.2015]

1. Si definisce altezza libera di un locale ai fini igienico-sanitari, l'altezza del medesimo misurata dal pavimento all'intradosso del solaio o della copertura o del controsoffitto, quando presente; in caso di orditure composte, quali solai in legno e simili, l'altezza è misurata all'intradosso dell'orditura secondaria;

2. Non si considerano, ai fini dell'altezza, le eventuali strutture rompitratta che si rendano necessarie a seguito di interventi di consolidamento statico del patrimonio edilizio esistente.

Requisiti generali

3. L'altezza libera dei locali non può essere inferiore alle altezze minime prescritte dalla vigente normativa per i locali di abitazione e per i luoghi di lavoro, e deve altresì soddisfare i requisiti specifici definiti nei successivi capitoli per le diverse funzioni.

4. Nel caso di interventi su edifici esistenti è ammesso il mantenimento di altezze inferiori rispetto a quelle prescritte dalla vigente disciplina, nel rispetto del generale criterio che vieta il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie presenti.

Art. 41 - Superficie aeroilluminante [art. 54 R.E.2015 in manutenzione]

1. Si definisce superficie aeroilluminante di un locale la superficie finestrata apribile misurata convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante direttamente su spazi pubblici, oppure su spazi liberi, nel rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate di edifici antistanti, nonché delle dimensioni minime prescritte per i cortili e chiostrine definite agli articoli 28, 33, 34 del presente Regolamento. Sono escluse dal rispetto delle distanze le finestrate di edifici esistenti prospettanti direttamente su spazi pubblici.

2. L'aerazione e l'illuminazione naturale dei singoli locali, quando richieste in relazione ai diversi utilizzi devono essere assicurate mediante finestrate con caratteristiche di superficie aeroilluminante ai sensi della definizione di cui al precedente comma, garantendo i rapporti aeroilluminanti minimi individuati nei successivi capitoli quali requisiti specifici delle diverse destinazioni d'uso e categorie di locali.

3. Per il soddisfacimento dei rapporti aeroilluminanti non possono essere computate le finestre lucifere, se non previa istituzione di servitù coattiva nei confronti del confinante trascritta alla competente conservatoria.

4. Nel caso di interventi su edifici esistenti che non comportino cambio di destinazione d'uso è ammesso il mantenimento di rapporti aeroilluminanti inferiori ai minimi stabiliti per i nuovi edifici.

5. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino cambio di destinazione d'uso, devono essere verificati i requisiti aeroilluminanti definiti dal presente Regolamento per le diverse categorie di locali e per i diversi usi.

Requisiti generali di aerazione

5. Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando sacche di ristagno; devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la

circolazione dell'aria interna, che i ricambi naturali mediante installazione di appositi dispositivi, quali ad esempio gli evacuatori statici e/o ventilatori.

Requisiti generali di illuminazione

6. Le finestre devono essere dotate di idonei dispositivi che ne consentano l'oscuramento totale e parziale e accessibili alle pulizie, anche nella parte esterna, nel rispetto della disciplina nazionale in materia di sicurezza, ove applicabile.

7. L'efficacia dell'illuminazione naturale è convenzionalmente ritenuta valida per una superficie di profondità pari a 2,5 volte l'altezza dell'architrave della finestra misurata dal pavimento, e di larghezza pari a 1,5 volte la medesima misura, con riferimento alle mazzette della finestra.

8. Le porzioni degli ambienti che per loro conformazione geometrica non risultino raggiunti dall'illuminazione naturale, con riferimento ai parametri definiti al comma precedente, devono essere esplicitamente individuate nelle planimetrie di progetto e adibite esclusivamente a funzioni che non implicano la presenza continuativa di persone. Le stesse porzioni non possono computarsi ai fini del dimensionamento minimo dei locali nei quali siano eventualmente incluse.

9. L'impianto di illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare caratteristiche tali da garantire un comfort visivo adeguato alle operazioni che vi si svolgono.

Art. 42 - Locali per servizi igienici [art. 55 R.E.2015]

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, nonché negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino la creazione di nuove unità immobiliari, i locali destinati a servizi igienici devono garantire i seguenti requisiti:

- delimitazione con pareti;
- dimensioni minime prescritte dal presente Regolamento quali requisiti specifici in relazione al tipo di attività cui è destinata l'unità immobiliare;
- pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, pareti rivestite con analogo materiale fino all'altezza di almeno 1 m;
- apparecchi sanitari di materiale resistente, impermeabile e facilmente lavabile, provvisti di sifone idraulico con camera ventilata tramite condotta di aerazione distinta da quella di scarico e comunicante con una condotta verticale di aerazione sfociante in alto sul tetto. I diametri di tali tubazioni di ventilazione non devono essere minori dell'80% dello scarico servito;
- vasi wc provvisti di apparecchi per cacciata d'acqua di portata almeno pari a litri sei e di un sistema a doppia cacciata di portata di litri tre.

2. Non è consentito accedere direttamente ai servizi igienici dai locali adibiti all'uso di cucina o dagli spazi di cottura nonché dai locali destinati alla produzione, deposito e vendita di sostanze alimentari o bevande; in tali casi l'accesso deve avvenire attraverso un apposito spazio di disimpegno (antibagno) in cui possono essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso wc e dal bidet. Sono fatti salvi i casi di realizzazione di servizi igienici accessibili da disabili a norma di legge su edifici esistenti per documentata carenza di idonei spazi.

3. L'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per l'allontanamento forzato dei reflui, nella realizzazione dei servizi igienici è ammessa solo quando si tratti di un servizio igienico aggiuntivo rispetto agli obblighi di legge. Gli scarichi derivanti da impianti tipo "Sanitrit" devono essere convogliati in apposito depuratore ovvero nella prima camera delle fossa biologica.

Art. 43 - Soppalchi [art. 56 R.E.2015]

1. I nuovi soppalchi devono rispettare tutti i parametri fissati dal presente Regolamento per i corrispondenti tipi di locali delimitati da pareti sia per il vano sovrastante che per quello sottostante rispetto alle relative destinazioni d'uso e funzioni.

2. I vani sottostanti a soppalchi sono assimilati a locali con altezza non omogenea e pertanto devono garantire i seguenti requisiti:

- altezza media almeno pari alla minima prescritta per i diversi usi;
- altezza minima non inferiore a m 2,40;

- le porzioni con altezza minore della minima prescritta per i diversi usi non devono superare il 50% del totale della superficie del vano.
3. La superficie del soppalco realizzato all'interno di locali primari non deve superare i 2/3 della superficie del locale sul quale affaccia. Sono fatti salvi i casi in cui il soppalco si affacci su locali cucina.
 4. Nell'inserimento di soppalchi all'interno di locali con finestre prospicienti spazi pubblici devono inoltre essere rispettati i limiti di quota di imposta e i distacchi dalle pareti finestrate definiti all'art. 75 del presente Regolamento quali prescrizioni di tutela dell'immagine urbana e composizione delle facciate.
 5. La verifica dei requisiti di aerazione e illuminazione naturale è operata considerando complessivamente le superfici finestrate apribili sia del soppalco che del locale su cui il medesimo si affaccia.

Art. 44 - Requisiti specifici dei locali di abitazione [art. 57 R.E.2015 adeguato]

1. In relazione alla destinazione funzionale, ed in conformità con il DM 5/7/1975, sono definiti, nei successivi articoli, i parametri ed i requisiti igienico-sanitari minimi dei locali di abitazione sia per i nuovi edifici che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
2. I parametri e requisiti definiti nei successivi articoli sono da applicare, esclusivamente agli interventi di:
 - Nuova edificazione;
 - Demolizione e ricostruzione con diversa sagoma di edifici esistenti;
 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino cambio d'uso e variazione della destinazione funzionale dei singoli locali in una destinazione di maggior pregio.
3. I diversi requisiti e parametri di cui al comma precedente, compreso le casistiche particolari dettagliate per interventi su edifici esistenti non sono derogabili.

Eccezioni per interventi sul patrimonio edilizio esistente

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, diversi dalla demolizione e ricostruzione e dalla ristrutturazione urbanistica, è consentito il mantenimento di condizioni in essere che non verifichino il pieno rispetto dei requisiti prescritti in materia di posizione rispetto al terreno, aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali a condizione che:
 - a. non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico sanitario, ovvero che l'intervento nel suo complesso consegua un miglioramento della stessa;
 - b. nei cambi d'uso non sia trasformata la funzione dei singoli locali inserendo utilizzi di maggior pregio rispetto a quelli presenti, con riferimento alle classi di pregio definite all'art. 59;
 - c. siano integralmente rispettati, per i soli interventi di recupero dei sottotetti a norma della LR 5/2010, i particolari requisiti previsti da tale norma, nonché le ulteriori specifiche prescrizioni definite dal vigente strumento urbanistico in recepimento della LR 5/2010.
5. Negli interventi di recupero di una originaria e documentata destinazione residenziale di unità immobiliari incluse in edifici a prevalente destinazione residenziale, è ammesso il mantenimento di condizioni che non verifichino il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti per le abitazioni, a condizione che sia recuperata l'originaria consistenza dell'unità immobiliare, che siano adottate tutte le possibili misure di miglioramento, che sia verificato il parametro di alloggio minimo, la dotazione minima in termini di superfici utili abitabili, e un'altezza minima pari a m. 2,40.

Art. 45 - Alloggio [art. 58 R.E.2015]

1. Si definisce alloggio l'insieme di locali collegati funzionalmente e fisicamente tra di loro, destinati a soddisfare le esigenze della residenza e tale da soddisfare i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria (Decreto ministeriale 5 luglio 1975).
2. Le superfici minime prescritte dalla vigente normativa igienico-sanitaria per abitante e per i diversi locali e dotazioni dell'alloggio sono da intendersi come superfici utili abitabili. E' fatta salva la modalità di verifica prescritta dallo strumento urbanistico in termini di alloggio minimo.

Art. 46 - Categorie dei locali di abitazione [art. 59 R.E.2015]

1. I locali di abitazione, in relazione alla funzione ed alle caratteristiche d'uso, si distinguono in:
 - Locali primari;
 - Locali di supporto;
 - Locali accessori.
2. Per ciascun tipo di locale, in relazione alla funzione svolta, è assegnata una classe di pregio, quale riferimento al fine delle verifiche di natura igienico-sanitaria, in particolare per il riutilizzo con cambiamento di destinazione d'uso e di funzione di locali esistenti privi dei requisiti igienico-sanitari standard.
3. Le categorie, le tipologie di locali ad esse afferenti e le relative classi di pregio sono riportate nella tabella che segue:

Locali di abitazione - Individuazione			
<i>Categoria</i>	<i>Caratteristica d'uso</i>	<i>Tipo di locali</i>	<i>Classe di pregio</i>
<i>Locali primari</i>	comportano la permanenza continuativa di persone	camere da letto e soggiorni	1
		sale da pranzo, cucine abitabili, salottini, studi e altri locali a questi assimilabili	2
<i>Locali di supporto</i>	non comportano la permanenza continuativa di persone	spazi di cottura e servizi igienici	3
		spazi di disimpegno e distribuzione verticale ed orizzontale, dispense, guardaroba, lavanderie e simili	4
<i>Locali accessori</i>	sono adibiti esclusivamente a funzioni complementari alla residenza e comportano presenza soltanto saltuaria e occasionale di persone	soffitte, cantine, ripostigli e quanto a essi assimilabili	5

Art. 47 - Posizione dei locali di abitazione rispetto al terreno [art. 60 R.E.2015]

1. I locali di abitazione primari e di supporto devono essere fuori terra. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente non è ammesso collocare camere in locali che presentino pareti anche parzialmente interrato.
2. I locali seminterrati possono essere utilizzati come locali primari o di supporto soltanto in presenza di tutti i seguenti requisiti:
 - le parti contro terra devono essere protette da scannafosso aerato ed ispezionabile di larghezza maggiore di cm 60, di profondità maggiore di almeno cm 15 rispetto al piano di calpestio del locale, ove possano sfociare le eventuali aperture aeranti del vespaio;
 - il piano di calpestio, ove non sia presente un sottostante cantinato, deve essere isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerato;
 - il locale deve rispondere a tutte le altre prescrizioni del presente Regolamento in relazione allo specifico uso cui deve essere adibito.
3. In difetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopraelencati, i locali seminterrati possono essere utilizzati solo come locali accessori.
4. I locali interrati o prevalentemente interrati non possono in nessun caso essere adibiti ad abitazione primaria.

5. I locali interrati o prevalentemente interrati possono essere utilizzati come locali di supporto soltanto in presenza di tutti i requisiti di cui al precedente comma 2.
6. In difetto anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti sopraelencati, i locali interrati o prevalentemente interrati possono essere utilizzati soltanto come locali accessori.

Art. 48 - Aerazione e illuminazione dei locali di abitazione [art. 61 R.E.2015]

1. Per ogni unità immobiliare del tipo plurivano di nuova realizzazione, anche a seguito di frazionamento o cambio d'uso, deve essere garantita la ventilazione trasversale mediante aperture ubicate su due fronti contrapposti o su fronti ortogonali (inclinati non meno di 45° l'uno rispetto all'altro), anche prospettanti su cortili o su chiostrine. In luogo della ventilazione trasversale naturale possono essere previsti sistemi di immissione ed estrazione dell'aria, di tipo naturale o meccanizzato, tali da garantire idonee condizioni di comfort climatico (dispositivi di filtrazione e recupero di calore che garantiscano il rispetto della normativa UNI 10339).

Locali di abitazione primaria

2. Ciascun locale di abitazione di categoria primaria deve essere dotato di superfici finestrate apribili in misura non inferiore a:

- 1/8 della superficie di pavimento in caso di finestrate a parete;
- 1/12 per i locali sottotetto in caso di illuminazione conseguita tramite finestrate piane o semipiane (lucernari o finestre in falda).

3. Per i locali prospicienti la pubblica via può essere computata, ai fini del rispetto dei precedenti parametri, solamente la porzione delle superfici finestrate posta a quota superiore a m 1,80 rispetto al marciapiede.

4. Nel caso di edifici classificati dal Regolamento Urbanistico come emergenze di valore storico-architettonico, emergenze di interesse documentale del moderno, tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale, edifici singoli o aggregati di interesse documentale, la superficie finestrata può essere ridotta fino al limite massimo di 1/12 della superficie di pavimento. In caso di edifici vincolati ai sensi del titolo II del DLgs 42/04 tale limite può essere ulteriormente ridotto fino al limite massimo di 1/16 della superficie di pavimento. Nei casi in cui le riduzioni della superficie finestrata superino il limite di 1/10 della superficie del pavimento dovrà essere presente idoneo impianto di immissione/estrazione d'aria con dispositivi di filtrazione e recupero di calore che garantisca il rispetto della normativa UNI 10339.

Locali di abitazione di supporto

5. Per i locali adibiti a funzioni di supporto diversi dai servizi igienici e gli spazi cottura non è richiesta aerazione ed illuminazione diretta, ma devono essere assicurati livelli di aerazione e illuminazione idonei all'uso previsto;

6. I servizi igienici possono essere dotati di aerazione e illuminazione sia naturale diretta che meccanizzata, fermo restando che in caso di aerazione esclusivamente naturale diretta la superficie finestrata apribile deve essere pari a quella prescritta per i locali di abitazione primaria, con un minimo di mq 0,40;

7. Gli spazi cottura, che siano o meno ricavati in locale autonomo devono presentare i seguenti requisiti:

- aerazione e illuminazione naturale diretta con superficie finestrata apribile di almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- gola di tiraggio fumi e vapori di cottura con sbocco in copertura dell'edificio conformemente ai requisiti generali prescritti per camini e canne fumarie;

8. Nel caso in cui l'aerazione dei servizi igienici sia del tipo meccanizzato, devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- l'aerazione meccanica deve assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi orari, nel caso in cui l'impianto sia ad estrazione continua, e non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l'impianto (dimensionato per almeno 10 volumi orari) sia ad estrazione intermittente, con comando automatico temporizzato;
- la ventilazione artificiale deve avvenire tramite condotti di aerazione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e dotati di elettroaspiratore con accensione automatica

collegata all'interruttore dell'illuminazione, o, in alternativa, tramite un unico condotto collettivo ramificato, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua.

9. La ventilazione naturale è requisito indispensabile delle scale condominiali di nuova realizzazione, in forma diretta per le scale, e anche indiretta per i disimpegni, nella misura prevista dalle vigenti leggi.

Locali accessori

10. Per i locali accessori non è necessaria l'illuminazione naturale diretta, ma deve comunque essere assicurato un livello di illuminazione funzionale all'uso previsto.

Art. 49 - Altezza dei locali a uso abitativo [art. 62 R.E.2015 in manutenzione]

1. L'altezza libera dei locali, per le diverse categorie e casistiche, deve garantire i valori minimi riportati nella tabella che segue.

Altezze minime dei locali di abitazione				
<i>Tipo di locali</i>	<i>Locali con altezza Omogenea</i>	<i>Locali con altezza non omogenea</i>		
	<i>Altezza minima (m)</i>	<i>Altezza media (m)</i>	<i>Altezza minima (m)</i>	<i>Condizioni</i>
<i>Locali primari</i>	2,70	2,70	2,40	le porzioni con altezza minore di m 2,70 non devono comunque superare il 50% del totale della superficie del locale
<i>Locali di supporto</i>	2,40	2,40	2,20	le porzioni con altezza minore di m 2,40 non devono comunque superare il 30% del totale della superficie del locale
<i>Locali accessori</i>	1,80	1,80	1,50	

Particolari casistiche per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

2. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente la diversa utilizzazione funzionale dei locali verso classi di maggior pregio, come definite al precedente art. 59, potrà avvenire nel rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- l'altezza libera dei locali di categoria primaria può essere ridotta fino ad un minimo di m 2,50 e, nel caso di locali con altezza non omogenea, l'altezza media non deve essere inferiore di m 2,50 e l'altezza minima non deve essere inferiore a m 2,20;
- la minore altezza, deve essere compensata da una maggiore superficie, in modo tale che sia comunque garantita la cubatura minima pari al prodotto tra i valori di superficie minima ed altezza minima prescritti dal DM 05/07/1975 per le diverse tipologie di locali primari, come riportati anche al successivo articolo;
- devono essere integralmente rispettati tutti i restanti parametri e requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento;
- nel caso di interventi di recupero dei sottotetti a norma della LR 5/2010, e alle relative condizioni, potranno essere applicati i particolari requisiti igienico-sanitari da essa previsti, nonché le ulteriori specifiche prescrizioni definite dal vigente strumento urbanistico in recepimento della medesima legge regionale;

- l'altezza libera dei locali di categoria di supporto può essere ridotta fino ad un minimo di m 2,20 e, nel caso di locali con altezza non omogenea, l'altezza media non deve essere inferiore a m 2,20 e l'altezza minima non deve essere inferiore a m 2,00.

3. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente diversi dalla demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e dalla ristrutturazione urbanistica, è inoltre consentita la realizzazione di servizi igienici con altezza media inferiore a quella prescritta per le nuove costruzioni se l'unità è già dotata di un altro servizio conforme alle prescrizioni del presente Regolamento; in ogni caso l'altezza minima dell'ulteriore servizio igienico non potrà essere inferiore a m 1,80 e quella media non inferiore a m 2,20.

4. restano ferme le specifiche disposizioni in materia di altezze dei locali soppalcati contenute nell'art. 43 "Soppalchi", che costituisce disciplina speciale per la fattispecie e quindi intendersi prevalente sulle disposizioni del presente articolo.

Art. 50 - Dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali di abitazione [art. 63 R.E.2015]

Dimensionamento degli alloggi

1. Fermo restando il rispetto del parametro di alloggio minimo definito dallo strumento urbanistico, per ciascun alloggio dovrà essere garantita una superficie utile abitabile non inferiore a mq 14 per ognuno dei primi 4 abitanti e a mq 10 per ciascuno dei successivi.

2. Gli alloggi per una sola e per due persone in edilizia sociale non soggetti al rispetto del parametro di alloggio minimo potranno essere anche del tipo monostanza, senza obbligo di dimostrarne la possibile suddivisione, garantendo i seguenti limiti minimi di superficie utile, pari alla somma dei valori minimi previsti dal DM 5/7/1975 e dal presente Regolamento:

a. monostanza per una persona in edilizia sociale dotato di locale soggiorno, cottura e camera da letto pari ad almeno mq 24,50 oltre servizio igienico di almeno mq 2,50, e tale da garantire una superficie utile minima complessivamente pari a mq 28;

b. monostanza per due persone in edilizia sociale dotato di locale soggiorno, cottura e camera da letto pari ad almeno mq 29,50 oltre servizio igienico di almeno mq 2,50, e tale da garantire una superficie utile minima complessivamente pari a mq 38.

3. I locali di abitazione devono garantire i requisiti minimi di superficie riportati in tabella.

Superfici minime e requisiti dei locali destinati ad abitazione		
Tipo di locali	Superficie utile (mq)	Parametri da applicare
Camere da letto per una persona	9	Parametri dei locali primari
Camere da letto per due persone e soggiorni	14	
Cucine abitabili	9	
Altri vani di categoria primaria, adibiti ad abitazione permanente	9	
Spazi di cottura ubicati in locale autonomo, separato e distinto dal soggiorno adibito alla sola funzione di cottura dei cibi e non anche di regolare consumazione degli stessi	Compresa tra 4 e 9	Parametri dei locali di abitazione non permanente
Angolo cottura all'interno di vani pluriuso/monostanza	1,5	Parametri del vano pluriuso/monostanza

4. È ammessa la realizzazione di una zona cottura in adiacenza al soggiorno purché il collegamento con lo stesso abbia larghezza non inferiore a m 1,40 e superficie complessiva non inferiore a mq 4;